




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione e ricerche



La durata della legislatura e lo scioglimento delle Camere

Normativa di riferimento e precedenti

n. 329

23 gennaio 2018

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione e ricerche

La durata della legislatura e lo
scioglimento delle Camere

Normativa di riferimento e precedenti

n. 329

23 gennaio 2018

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Istituzioni

(066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AC0768.docx

INDICE

PREMESSA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

§ Costituzione della Repubblica (artt. 56, 57, 60-62, 87, 88)	7
§ D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (artt. 7 e 11)	9

PRECEDENTI

Tabella sinottica delle legislature	13
Quadro cronologico delle singole legislature	15
§ <i>I Legislatura</i>	15
§ <i>II Legislatura</i>	19
§ <i>III Legislatura</i>	23
§ <i>IV Legislatura</i>	31
§ <i>V Legislatura</i>	39
§ <i>VI Legislatura</i>	47
§ <i>VII Legislatura</i>	55
§ <i>VIII Legislatura</i>	63
§ <i>IX Legislatura</i>	71
§ <i>X Legislatura</i>	79
§ <i>XI Legislatura</i>	89
§ <i>XII Legislatura</i>	99
§ <i>XIII Legislatura</i>	109
§ <i>XIV Legislatura</i>	119
§ <i>XV Legislatura</i>	131
§ <i>XVI Legislatura</i>	143
§ <i>XVII Legislatura</i>	155
§ <i>XVIII Legislatura</i>	171

Premessa

La durata della legislatura, le procedure di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi elettorali sono regolate da poche norme, prevalentemente di rango costituzionale, e da una prassi consolidata.

Il presente *dossier* raccoglie, oltre ai riferimenti normativi, gli atti ufficiali che segnano il passaggio da una legislatura all'altra. Tutti gli atti sono adottati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

In primo luogo, sono riportati, per ciascuna legislatura repubblicana, il decreto di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il conseguente decreto di convocazione dei comizi elettorali che stabilisce la data delle elezioni. I due atti, distinti e separati, sono generalmente adottati contestualmente e pubblicati nello stesso numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Nella VII legislatura si registra un significativo disallineamento tra la data del decreto di scioglimento delle Camere (2 aprile 1979) e quello di convocazione dei comizi elettorali (10 aprile 1979) dovuto alle seguenti circostanze: il 2 aprile il Presidente della Repubblica Pertini firma il decreto di scioglimento delle Camere; nella seduta del 5 aprile il Consiglio dei ministri discute la questione dell'eventuale abbinamento delle elezioni politiche con le coincidenti consultazioni europee e amministrative, rilevando, allo stato, "l'impraticabilità del ricorso ad un decreto-legge [ritenuto necessario per rendere possibile tale abbinamento] per la mancanza, nella particolare situazione parlamentare, della necessaria unanimità di consenso". Tenuto conto del parere negativo espresso in merito il 9 aprile dal Consiglio di Stato su richiesta del Governo, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 10 aprile, fissa per il 3 e 4 giugno la data di svolgimento delle elezioni politiche e per il 10 giugno quella delle elezioni europee.

Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indica sempre anche la data della prima riunione delle Camere ai sensi dell'articolo 87, terzo comma, della Costituzione.

Completano il quadro dei provvedimenti di fine legislatura, i due decreti, uno per la Camera e uno per il Senato, di ripartizione dei seggi, rispettivamente, nelle circoscrizioni elettorali e nelle regioni, che dal 1963 accompagnano il decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Infatti, la legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, modificando gli articoli 56 e 57 della Costituzione, ha determinato in misura fissa il numero dei deputati e dei senatori (630 e 315); in precedenza tale numero era calcolato proporzionalmente alla popolazione in ragione di un deputato per ottantamila

abitanti o per frazione superiore a quarantamila e di un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Inoltre, la legge costituzionale del 1963 ha previsto l'effettuazione della ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni (alla Camera) e tra le regioni (al Senato) in base al numero degli abitanti risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione. Pertanto, a partire dalla III legislatura (elezioni 1963) in poi, il decreto di convocazione dei comizi elettorali è stato sempre accompagnato da due altri decreti del Presidente della Repubblica, emanati contestualmente, recanti appunto l'assegnazione dei seggi.

Nelle elezioni precedenti il riparto dei seggi era effettuato, sempre in proporzione alla popolazione, direttamente dalla legge elettorale.

Dalle elezioni politiche del 1994 e fino a quelle del 2001, effettuate con il sistema elettorale introdotto dalla cosiddetta "legge Mattarella", nei decreti di ripartizione sono indicati anche i seggi da attribuire nei collegi uninominali e quelli da attribuire in ragione proporzionale.

Per le elezioni del 2018, dopo la riforma elettorale di cui alla legge 165/2017, i decreti recano anche il numero dei seggi spettanti ai collegi plurinominali, con l'indicazione dei seggi uninominali e quelli proporzionali.

A partire dall'introduzione del voto degli italiani all'estero, i decreti includono le tabelle con l'assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera e del Senato (dal 2006).

Normativa di riferimento

**Costituzione della Repubblica
(artt. 56, 57, 60-62, 87, 88)**

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)

() L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 e successivamente modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.*

Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)

() L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.*

Art. 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. (*)

() L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.*

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. (*)

(*) Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati
(artt. 7 e 11)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.

(omissis)

Art. 7.

Non sono eleggibili:

- a) i deputati regionali o consiglieri regionali (*);
- b) i presidenti delle Giunte provinciali;
- c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- e) i capi di Gabinetto dei Ministri;

f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;

g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.

In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 344, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a).

(omissis)

TITOLO III

Del procedimento elettorale preparatorio

Art. 11.

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.

I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

(omissis)

Precedenti

TABELLA SINOTTICA DELLE LEGISLATURE

Legislatura	Data delle elezioni	Prima seduta delle Camere	Decreto di scioglimento delle Camere	Decreto di convocazione dei comizi elettorali
I	18.4.1948	8.5.1948	DPR 4.4.1953, n. 174	DPR 4.4.1953, n. 175
II	7.6.1953	25.6.1953	DPR. 17.3.1958, n. 153	DPR 17.3.1958, n. 154
III	25.5.1958	12.6.1958	DPR 18.2.1963, n. 62	DPR 18.2.1963, n. 63
IV	28.4.1963	16.5.1963	DPR 11.3.1968, n. 128	DPR 11.3.1968, n. 129
V	19.5.1968	5.6.1968	DPR 28.2.1972, n. 19	DPR 28.2.1972, n. 20
VI	7.5.1972	25.5.1972	DPR 1.5.1976, n. 163	DPR 3.5.1976, n. 164
VII	20.6.1976	5.7.1976	DPR 2.4.1979, n. 96	DPR 10.4.1979, n. 115
VIII	3.6.1979	20.6.1979	DPR 4.5.1983, n. 145	DPR 5.5.1983, n. 146
IX	26.6.1983	12.7.1983	DPR 28.4.1987, n. 159	DPR 28.4.1987, n. 160
X	14.6.1987	2.7.1987	DPR 2.2.1992, n. 60	DPR 2.2.1992, n. 61
XI	5.4.1992	23.4.1992	DPR 16.1.1994, n. 27	DPR 16.1.1994, n. 28
XII	27.3.1994	15.4.1994	DPR 16.2.1996, n. 63	DPR 16.2.1996, n. 64
XIII	21.4.1996	9.5.1996	DPR 8.3.2001, n. 42	DPR 9.3.2001, n. 47
XIV	13.5.2001	30.5.2001	DPR 11.2.2006, n. 32	DPR 11.2.2006, n. 33
XV	9.4.2006	28.4.2006	DPR 6.2.2008, n. 19	DPR 6.2.2008, n. 20
XVI	13.4.2008	29.4.2008	DPR 22.12.2012, n. 225	DPR 22.12.2012, n. 226
XVII	24.2.2013	15.3.2013	DPR 28.12.2018, n. 208	DPR 28.12.2018, n. 209
XVIII	4.3.2018	23.3.2018		

QUADRO CRONOLOGICO DELLE SINGOLE LEGISLATURE***I Legislatura***

18 aprile 1948	data di svolgimento delle elezioni
8 maggio 1948	prima riunione delle Camere
4 aprile 1953	D.P.R. n. 174 di scioglimento delle Camere (G.U. 4 aprile 1953, n. 79)
4 aprile 1953	D.P.R. n. 175 di convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 4 aprile 1953, n. 79)

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica De Gasperi, il quale, il 29 giugno 1953, presenta le dimissioni del Governo da lui presieduto.

Al settimo Governo De Gasperi succede l'ottavo Governo De Gasperi.

N. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1948.

Convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Edizione straordinaria - del 9 febbraio 1948, n. 33)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 61 della Costituzione;

Visti gli articoli 9 e 95 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto Presidenziale del 5 febbraio 1948, n. 26;

Visti gli articoli 4 e 24 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

I comizi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 18 aprile 1948.

La prima riunione delle Camere avrà luogo in Roma, sabato 8 maggio 1948, a Palazzo Montecitorio per la Camera dei Deputati e a Palazzo Madama per il Senato della Repubblica.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI – SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

N. 174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1953.

Scioglimento della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1953)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

N. 175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1953.

Convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1953)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, e modificato con la legge 31 marzo 1953, n. 148;

Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'interno;

Decreta:

I comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1953.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 25 giugno 1953.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI – SCALBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

II Legislatura

7 giugno 1953	data di svolgimento delle elezioni
25 giugno 1953	prima riunione delle Camere
17 marzo 1958	D.P.R. n. 153 di scioglimento delle Camere (G.U. 17 marzo 1958, n. 67)
17 marzo 1958	D.P.R. n. 154 di convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 17 marzo 1958, n. 67)

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Zoli il quale, il 19 giugno 1958, secondo la prassi costituzionale, presenta le dimissioni del Governo da lui presieduto.

Al Governo Zoli succede il secondo Governo Fanfani.

N. 153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1958.

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 17 marzo 1958)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

N. 154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1958.

Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 17 marzo 1958)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto Presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, modificata con la legge 27 febbraio 1958, n. 64;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'interno:

Decreta:

I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 25 maggio 1958.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 12 giugno 1958.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1958.

GRONCHI

ZOLI – TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

III Legislatura

25 maggio 1958	data di svolgimento delle elezioni
12 giugno 1958	prima riunione delle Camere
18 febbraio 1963	D.P.R. n. 62 di scioglimento delle Camere (G.U. 18 febbraio 1963, n. 47)
18 febbraio 1963	D.P.R. n. 63 di convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 18 febbraio 1963, n. 47)
18 febbraio 1963	D.P.R. n. 64 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per l'elezione del Senato della Repubblica (G.U. 18 febbraio 1963, n. 47)
18 febbraio 1963	D.P.R. n. 65 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 18 febbraio 1963, n. 47)

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Fanfani che, secondo la prassi costituzionale, il 16 maggio 1963 rassegna le dimissioni del Governo da lui presieduto.

Al quarto Governo Fanfani succede il primo Governo Leone.

N.B. La legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 ha modificato gli articoli 56 e 57 Cost. determinando in misura fissa il numero dei deputati e dei senatori (in precedenza calcolato proporzionalmente alla popolazione) e prevedendo la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni (alla Camera) e tra le regioni (al Senato) in base al numero degli abitanti risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione. A partire dalla presente legislatura (elezioni 1963) in poi il decreto di convocazione dei comizi elettorali è stato sempre accompagnato da due altri decreti, emanati contestualmente, recanti l'assegnazione del numero dei seggi, rispettivamente, alle regioni e alle circoscrizioni (o ai collegi secondo la definizione utilizzata fino al 1992). Nelle elezioni precedenti il riparto dei seggi era effettuato dalla legge elettorale.

N. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963.

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1963)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963.

SEGNI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

N. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963.

Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1963)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'interno;

Decreta:

I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 28 aprile 1963.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 16 maggio 1963.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963.

SEGNI

FANFANI – TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

N. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963.

Assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1963)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 28 aprile 1963;

Visti gli articoli 2 e 4 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 57 e 60 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 61 recante modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 "Norme per l'elezione del Senato della Repubblica";

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con la quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Su proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Alle Regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi senatoriali rispettivamente indicato nella Tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963.

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI
SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

REGIONI	Popolazione 1961	Quoziente: 164.838		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Piemonte	3.914.250	23	122.976	(**) 24
Valle d'Aosta	100.959	-	-	(*) 1
Lombardia	7.406.152	44	153.280	(**) 45
Trentino-Alto Adige	785.967	-	-	(*) 7
Veneto	3.846.562	23	55.288	23
Friuli-Venezia Giulia	1.204.298	7	50.432	7
Liguria	1.735.349	10	86.969	(**) 11
Emilia-Romagna	3.666.680	22	40.244	22
Toscana	3.286.160	19	154.238	(**) 20
Umbria	794.745	-	-	(*) 7
Marche	1.347.489	8	28.785	8
Lazio	3.958.957	24	2.845	24
Abruzzi e Molise	1.564.318	9	80.776	9
Campania	4.760.759	28	145.295	(**) 29
Puglia	3.421.217	20	124.437	(**) 21
Basilicata	644.297	-	-	(*) 7
Calabria	2.045.047	12	66.991	12
Sicilia	4.721.001	28	105.537	(**) 29
Sardegna	1.419.362	8	100.658	(**) 9
	50.623.569	285	1.318.771	315

N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione.

Il quoziente 164. 838, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 293, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (22) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le Regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.

Visto, il Ministro per l'interno

TAVIANI

N. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963.

Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1963)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 28 aprile 1963;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Su proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI
PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

COLLEGIO		Popolazione 1961	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
I	Torino-Novara-Vercelli	2.684.677	33	32.995	33
II	Cuneo-Alessandria-Asti	1.229.573	15	24.263	15
III	Genova-Imperia-La Spezia- Savona	1.735.349	21	(*) 47.915	22
IV	Milano-Pavia	3.675.008	45	(*) 59.078	46
V	Como-Sondrio-Varese	1.365.110	16	(*) 79.446	17
VI	Brescia-Bergamo	1.627.619	20	20.539	20
VII	Mantova-Cremona	738.415	9	15.229	9
VIII	Trento-Bolzano	785.967	9	(*) 62.781	10
IX	Verona-Padova-Vicenza-Rovigo	2.254.852	28	4.940	28
X	Venezia-Treviso	1.356.789	16	(*) 71.125	17
XI	Udine-Belluno-Gorizia	1.140.574	14	15.618	14
XII	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì	2.095.379	26	6.175	26
XIII	Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia	1.571.301	19	(*) 44.575	20
XIV	Firenze-Pistoia	1.245.702	15	(*) 40.392	16
XV	Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara	1.241.127	15	35.817	15
XVI	Siena-Arezzo-Grosseto	799.331	9	(*) 76.145	10
XVII	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno	1.347.489	16	(*) 61.825	17
XVIII	Perugia-Terni-Rieti	957.150	11	(*) 73.256	12
XIX	Roma-Viterno-Latina-Frosinone	3.796.552	47	19.914	47
XX	L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo	1.206.266	15	956	15
XXI	Campobasso	358.052	4	36.636	4
XXII	Napoli-Caserta	3.070.570	38	17.118	38
XXIII	Benevento-Avellino-Salerno	1.690.189	21	2.755	21
XXIV	Bari-Foggia	1.928.531	24	35	24
XXV	Lecce-Brindisi-Taranto	1.492.686	18	(*) 46.314	19
XXVI	Potenza-Matera	644.297	8	1.465	8
XXVII	Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria	2.045.047	25	36.197	25
XXVIII	Catania-Messina-Siracusa- Ragusa-Enna	2.406.474	29	(*) 76.208	30
XXIX	Palermo-Trapani-Agrigento- Caltanissetta	2.314.527	28	(*) 64.615	29
XXX	Cagliari-Sassari-Nuoro	1.419.362	17	(*) 53.314	18
XXXI	Valle d'Aosta	100.959	1	20.605	1
XXXII	Trieste	298.645	3	(*) 57.583	4
TOTALI		50.623.569	615		630

N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.

Visto, il Ministro per l'interno

TAVIANI

IV Legislatura

28 aprile 1963	data di svolgimento delle elezioni
16 maggio 1963	prima riunione delle Camere
11 marzo 1968	D.P.R. n. 128 di scioglimento delle Camere (G.U. 11 marzo 1968, n. 67)
11 marzo 1968	D.P.R. n. 129 di convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 11 marzo 1968, n. 67)
11 marzo 1968	D.P.R. n. 130 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica (G.U. 11 marzo 1968, n. 67)
11 marzo 1968	D.P.R. n. 131 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 11 marzo 1968, n. 67)

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Moro che, secondo la prassi costituzionale, il 5 giugno 1968 rassegna le dimissioni del Governo da lui presieduto.

Al Governo Moro succede il secondo Governo Leone.

N. 128

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968.

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 dell'11 marzo 1968)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1968.

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

N. 129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968.

Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 dell'11 marzo 1968)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'interno;

Decreta:

I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 19 maggio 1968.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 5 giugno 1968.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1968.

SARAGAT

MORO – TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

N. 130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968.

Assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 dell'11 marzo 1968)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 19 maggio 1968;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 "Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise";

Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica";

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Su proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Alle Regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero dei seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1968

SARAGAT

TAVIANI

Visto, il *Guardasigilli*: REALE

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI
SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

REGIONI	Popolazione 1961	Quoziente: 164.740		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Piemonte	3.914.250	23	125.230	(**) 24
Valle d'Aosta	100.959	-	-	(*) 1
Lombardia	7.406.152	44	157.592	(**) 45
Trentino-Alto Adige	785.967	-	-	(*) 7
Veneto	3.846.562	23	57.542	23
Friuli-Venezia Giulia	1.204.298	7	51.118	7
Liguria	1.735.349	10	87.949	(**) 11
Emilia-Romagna	3.666.680	22	42.400	22
Toscana	3.286.160	19	156.100	(**) 20
Umbria	794.745	-	-	(*) 7
Marche	1.347.489	8	29.569	8
Lazio	3.958.957	24	5.197	24
Abruzzi	1.206.266	7	53.086	7
Molise	358.052	-	-	(*) 2
Campania	4.760.759	28	148.039	(**) 29
Puglia	3.421.217	20	126.417	(**) 21
Basilicata	644.297	-	-	(*) 7
Calabria	2.045.047	12	68.167	12
Sicilia	4.721.001	28	108.281	(**) 29
Sardegna	1.419.362	8	101.442	(**) 9
	50.623.569	283	1.318.129	315

N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 164.740 per il riparto proporzionale, di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le Regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.

Visto, il Ministro per l'interno

TAVIANI

N. 131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968.

Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 11 marzo 1968)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 19 maggio 1968;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Su proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1968

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

COLLEGIO		Popolazione 1961	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
I	Torino-Novara-vercelli	2.684.677	33	32.995	33
II	Cuneo-Alessandria-Asti	1.229.573	15	24.263	15
III	Genova-Imperia-La Spezia-Savona	1.735.349	21	(*) 47.915	22
IV	Milano-Pavia	3.675.008	45	(*) 59.078	46
V	Como-Sondrio-Varese	1.365.110	16	(*) 79.446	17
VI	Brescia-Bergamo	1.627.619	20	20.539	20
VII	Mantova-Cremona	738.415	9	15.229	9
VIII	Trento-Bolzano	785.967	9	(*) 62.781	10
IX	Verona-Padova-Vicenza-Rovigo	2.254.852	28	4.940	28
X	Venezia-Treviso	1.356.789	16	(*) 71.125	17
XI	Udine-Belluno-Gorizia	1.140.574	14	15.618	14
XII	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì	2.095.379	26	6.175	26
XIII	Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia	1.571.301	19	(*) 44.575	20
XIV	Firenze-Pistoia	1.245.702	15	(*) 40.392	16
XV	Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara	1.241.127	15	35.817	15
XVI	Siena-Arezzo-Grosseto	799.331	9	(*) 76.145	10
XVII	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno	1.347.489	16	(*) 61.825	17
XVIII	Perugia-Terni-Rieti	957.150	11	(*) 73.256	12
XIX	Roma-Viterno-Latina-Frosinone	3.796.552	47	19.914	47
XX	L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo	1.206.266	15	956	15
XXI	Campobasso	358.052	4	36.636	4
XXII	Napoli-Caserta	3.070.570	38	17.118	38
XXIII	Benevento-Avellino-Salerno	1.690.189	21	2.755	21
XXIV	Bari-Foggia	1.928.531	24	35	24
XXV	Lecce-Brindisi-Taranto	1.492.686	18	(*) 46.314	19
XXVI	Potenza-Matera	644.297	8	1.465	8
XXVII	Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria	2.045.047	25	36.197	25
XXVIII	Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna	2.406.474	29	(*) 76.208	30
XXIX	Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta	2.314.527	28	(*) 64.615	1829
XXX	Cagliari-Sassari-Nuoro	1.419.362	17	(*) 53.344	118
XXXI	Valle d'Aosta	100.959	1	20.605	41
XXXII	Trieste	293.645	3	(*) 57.583	4
TOTALI		50.623.569	615		630

N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.

Visto, il Ministro per l'interno

TAVIANI

V Legislatura

19 maggio 1968	data di svolgimento delle elezioni
5 giugno 1968	prima riunione delle Camere
28 febbraio 1972	D.P.R. n. 19 di scioglimento delle Camere (G.U. 28 febbraio 1972, n. 56)
28 febbraio 1972	D.P.R. n. 20 di convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 28 febbraio 1972, n. 56)
28 febbraio 1972	D.P.R. n. 21 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per l'elezione del Senato della Repubblica (G.U. 28 febbraio 1972, n. 56)
28 febbraio 1972	D.P.R. n. 22 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 28 febbraio 1972, n. 22)

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Andreotti. Il primo governo Andreotti viene nominato il 17 febbraio 1972, il 26 febbraio 1972, non avendo ottenuto la fiducia del Senato, rassegna le dimissioni.

Al primo Governo Andreotti succede il secondo Governo Andreotti.

N. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1972.

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 28 febbraio 1972)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1972.

LEONE

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

N. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1972.

Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 28 febbraio 1972)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'interno;

Decreta:

I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 7 maggio 1972.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 25 maggio 1972..

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1972.

LEONE

ANDREOTTI - RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

N. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1972.

Assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 28 febbraio 1972)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 7 maggio 1972;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, "Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise";

Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica";

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 "Modificazioni all'art. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica";

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Su proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Alle Regioni di cui all'art. 131 della Costituzione. Modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1972.

LEONE

ANDREOTTI - RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI
SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

REGIONI	Popolazione 1961	Quoziente: 164.740		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Piemonte	3.914.250	23	125.230	(**) 24
Valle d'Aosta	100.959	-	-	(*) 1
Lombardia	7.406.152	44	157.592	(**) 45
Trentino-Alto Adige	785.967	-	-	(*) 7
Veneto	3.846.562	23	57.542	23
Friuli-Venezia Giulia	1.204.298	7	51.118	7
Liguria	1.735.349	10	87.949	(**) 11
Emilia-Romagna	3.666.680	22	42.400	22
Toscana	3.286.160	19	156.100	(**) 20
Umbria	794.745	-	-	(*) 7
Marche	1.347.489	8	29.569	8
Lazio	3.958.957	24	2.845	24
Abruzzi	1.206.266	7	53.086	7
Molise	358.052	-	-	(*) 2
Campania	4.760.759	28	148.039	(**) 29
Puglia	3.421.217	20	126.417	(**) 21
Basilicata	644.297	-	-	(*) 7
Calabria	2.045.047	12	68.167	12
Sicilia	4.721.001	28	108.281	(**) 29
Sardegna	1.419.362	8	101.442	(**) 9
	50.623.569	283	1.318.129	315

N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 164.740, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le Regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.

Visto, il Ministro per l'interno

RUMOR

N. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1972.

Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 28 febbraio 1972)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 7 maggio 1972;

Visto l'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Visto l'articolo 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l'adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;

Vista la legge 6 maggio 1970, n. 241, concernente il distacco della borgata Lido di Follonica dal Comune di Piombino, in Provincia di Livorno, e la sua aggregazione al Comune contermini di Follonica, in Provincia di Grosseto;

Visti i dati relativi alla popolazione delle province di Grosseto e di Livorno, contenuti nella pubblicazione dell'Istituto centrale di statistica "Popolazione e movimento anagrafico dei Comuni", volume XVI, 1970;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Su proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme ed alla pubblicazione sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1972

LEONE

ANDREOTTI - RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI
PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

COLLEGIO		Popolazione 1961	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
I	Torino-Novara-Vercelli	2.684.677	33	32.995	33
II	Cuneo-Alessandria-Asti	1.229.573	15	24.263	15
III	Genova-Imperia-La Spezia- Savona	1.735.349	21	(*) 47.915	22
IV	Milano-Pavia	3.675.008	45	(*) 59.078	46
V	Como-Sondrio-Varese	1.365.110	16	(*) 49.446	17
VI	Brescia-Bergamo	1.627.619	20	20.539	20
VII	Mantova-Cremona	738.415	9	15.229	9
VIII	Trento-Bolzano	785.967	9	(*) 62.781	10
IX	Verona-Padova-Vicenza-Rovigo	2.254.852	28	4.940	28
X	Venezia-Treviso	1.356.789	16	(*) 71.125	17
XI	Udine-Belluno-Gorizia- Pordenone	1.140.574	14	15.618	14
XII	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì	2.095.370	26	6.175	26
XIII	Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia	1.571.301	19	(*) 44.575	20
XIV	Firenze-Pistoia	1.245.702	15	(*) 40.392	16
XV	Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara	1.240.965	15	35.655	15
XVI	Siena-Arezzo-Grosseto	799.493	9	(*) 76.307	10
XVII	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno	1.347.489	16	(*) 61.825	17
XVIII	Perugia-Terni-Rieti	957.150	11	(*) 73.256	11
XIX	Roma-Viterbo-Latina-Frosinone	3.796.552	47	19.914	47
XX	L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo	1.206.266	15	956	15
XXI	Campobasso-Isernia	358.052	4	36.636	4
XXII	Napoli-Caserta	3.070.570	38	17.118	38
XXIII	Benevento-Avellino-Salerno	1.690.189	21	2.755	21
XXIV	Bari-Foggia	1.928.531	24	35	24
XXV	Lecce-Brindisi-Taranto	1.492.686	18	(*) 46.314	19
XXVI	Potenza-Matera	644.297	8	1.465	8
XXVII	Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria	2.045.047	25	36.197	25
XXVIII	Catania-Messina-Siracusa- Ragusa-Enna	2.406.474	29	(*) 76.208	30
XXIX	Palermo-Trapani-Agrigento- Caltanissetta	2.314.527	28	(*) 64.615	29
XXX	Cagliari-Sassari-Nuoro	1.419.362	17	(*) 53.344	18
XXXI	Valle d'Aosta	100.959	1	20.605	1
XXXII	Trieste	298.645	3	(*) 57.583	4
TOTALI		50.623.569	615		630

N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.

Visto, il Ministro per l'interno
RUMOR

VI Legislatura

7 maggio 1972	data di svolgimento delle elezioni
25 maggio 1972	prima riunione delle Camere
1° maggio 1976	D.P.R. n. 163 di scioglimento delle Camere (G.U. 4 maggio 1976, n. 116)
3 maggio 1976	D.P.R. n. 164 di convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 4 maggio 1976, n. 116)
3 maggio 1976	D.P.R. n. 165 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per l'elezione del Senato della Repubblica (G.U. 4 maggio 1976, n. 116)
3 maggio 1976	D.P.R. n. 166 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 4 maggio 1976, n. 116)

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Moro.

Al quinto Governo Moro succede il terzo Governo Andreotti.

N. 163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1976.

Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,

Decreta:

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1976.

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

N. 164

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1976.

Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data 1° maggio 1976, n. 163, relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'interno;

Decreta:

I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 20 giugno 1976.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di lunedì 5 luglio 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1976.

LEONE

MORO – COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

N. 165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1976.

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 20 giugno 1976;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, "Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise";

Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica";

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 "Modificazioni all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica";

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1973, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 24 ottobre 1971;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Alle Regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'interno:

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1976

LEONE

COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

REGIONI	Popolazione 1971	Quoziente: 176.930		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Piemonte	4.432.313	25	9.063	25
Valle d'Aosta	109.150	-	-	(*) 1
Lombardia	8.543.387	48	50.747	48
Trentino-Alto Adige	841.886	-	-	(*) 7
Veneto	4.123.411	23	54.21	23
Friuli-Venezia Giulia	1.213.532	6	151.952	(**)7
Liguria	1.853.578	10	84.278	10
Emilia-Romagna	3.846.755	21	131.225	(**)22
Toscana	3.473.097	19	111.427	(**) 20
Umbria	775.783	-	-	(*) 7
Marche	1.359.907	7	121.397	(**) 8
Lazio	4.689.482	26	89.302	(**) 27
Abruzzi	1.166.694	6	105.114	(**) 7
Molise	319.807	-	-	(*) 2
Campania	5.059.348	28	105.308	(**) 29
Puglia	3.582.787	20	44.187	20
Basilicata	603.064	-	-	(*) 7
Calabria	1.988.051	11	41.821	11
Sicilia	4.680.715	26	80.535	26
Sardegna	1.473.800	8	58.360	8
	54.136.547	284	1.238.737	315

N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 176.930, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.

Visto, il Ministro per l'interno

COSSIGA

N. 166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1976.

Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 20 giugno 1976;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l'adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;

Visto l'art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;

Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1973, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 24 ottobre 1971;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1976

LEONE

COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

COLLEGIO		Popolazione 1971	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
I	Torino-Novara-Vercelli	3.190.079	37	10.632	37
II	Cuneo-Alessandria-Asti	1.242.234	14	(*) 39.200	15
III	Genova-Imperia-La Spezia-Savona	1.853.578	21	(*) 49.027	22
IV	Milano-Pavia	4.430.074	51	(*) 47.593	52
V	Como-Sondrio-Varese	1.615.435	18	(*) 68.677	19
VI	Brescia-Bergamo	1.786.705	20	(*) 68.085	21
VII	Mantova-Cremona	711.173	8	23.725	8
VIII	Trento-Bolzano	841.886	9	(*) 68.507	10
IX	Verona-Padova-Vicenza-Rovigo	2.426.385	28	20.317	28
X	Venezia-Treviso	1.475.871	17	15.044	17
XI	Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone	1.134.383	13	17.280	13
XII	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì	2.219.829	25	(*) 71.554	26
XIII	Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia	1.626.926	18	(*) 80.168	19
XIV	Firenze-Pistoia	1.400.702	16	25.806	16
XV	Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara	1.292.509	15	3.544	15
XVI	Siena-Arezzo-Grosseto	779.886	9	6.507	9
XVII	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno	1.359.907	15	(*) 70.942	16
XVIII	Perugia-Terni-Rieti	918.945	10	(*) 59.635	11
XIX	Roma-Viterbo-Latina-Frosinone	4.546.320	52	(*) 77.908	53
XX	L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo	1.166.694	13	(*) 49.591	14
XXI	Campobasso-Isernia	319.807	3	(*) 62.014	4
XXII	Napoli-Caserta	3.387.888	39	36.579	39
XXIII	Benevento-Avellino-Salerno	1.671.460	19	38.771	19
XXIV	Bari-Foggia	2.008.580	23	32.167	23
XXV	Lecce-Brindisi-Taranto	1.574.207	18	27.449	18
XXVI	Potenza-Matera	603.064	7	1.547	7
XXVII	Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria	1.988.051	23	11.638	23
XXVIII	Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna	2.415.193	28	9.125	28
XXIX	Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta	2.265.522	26	31.316	26
XXX	Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano	1.473.800	17	12.973	17
XXXI	Valle d'Aosta	109.150	1	23.219	1
XXXII	Trieste	300.304	3	(*) 42.511	4
TOTALI		54.136.547	616		630

N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.

Visto, il Ministro per l'interno
COSSIGA

VII Legislatura

20 giugno 1976	data di svolgimento delle elezioni
5 luglio 1976	prima riunione delle Camere
2 aprile 1979	D.P.R. n. 96 di scioglimento delle Camere (G.U. 4 aprile 1979, n. 4)
10 aprile 1979	D.P.R. n. 115 di convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 11 aprile 1979, n. 101)
10 aprile 1979	D.P.R. n. 117 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica (G.U. 11 aprile 1979, n. 101)
10 aprile 1979	D.P.R. n. 118 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 11 aprile 1979, n. 101)

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Andreotti. Il quinto Governo Andreotti viene nominato il 20 marzo 1979; il 31 marzo 1979, non avendo ottenuto la fiducia del Senato, rassegna le dimissioni.

Al quinto Governo Andreotti succede il primo Governo Cossiga.

Nel caso in esame, il disallineamento tra la data del decreto di scioglimento delle Camere e quello di convocazione dei comizi elettorali è dovuto alle seguenti circostanze: il 2 aprile il Presidente della Repubblica Pertini firma il decreto di scioglimento delle Camere; nella seduta del 5 aprile il Consiglio dei ministri discute la questione dell'eventuale abbinamento delle elezioni politiche con le coincidenti consultazioni europee e amministrative, rilevando, allo stato, "l'impraticabilità del ricorso ad un decreto-legge [ritenuto necessario per rendere possibile tale abbinamento] per la mancanza, nella particolare situazione parlamentare, della necessaria unanimità di consenso". Tenuto conto del parere negativo espresso in merito il 9 aprile dal Consiglio di Stato su richiesta del Governo, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 10 aprile, fissa per il 3 e 4 giugno la data di svolgimento delle elezioni politiche e per il 10 giugno quella delle elezioni europee.

N. 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1979.

Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 4 aprile 1979)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1979.

PERTINI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

N. 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1979.

Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell'11 aprile 1979)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, n. 96, relativo allo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto Presidenziale del 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

Decreta:

I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sono convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1979.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di mercoledì 20 giugno 1979.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1979.

PERTINI

ANDREOTTI-ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

N. 117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1979.

Assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell'11 aprile 1979)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1979;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, "Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise";

Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica";

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 "Modificazioni all'art. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica";

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1973, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 24 ottobre 1971;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1979.

PERTINI

ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI
SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

REGIONI	Popolazione 1971	Quoziente: 176.930		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Piemonte	4.432.313	25	9.063	25
Valle d'Aosta	109.150	-	-	(*) 1
Lombardia	8.543.387	48	50.747	48
Trentino-Alto Adige	841.886	-	-	(*) 7
Veneto	4.123.411	23	54.021	23
Friuli-Venezia Giulia	1.213.532	6	151.952	** 7
Liguria	1.853.578	10	84.278	10
Emilia-Romagna	3.846.755	21	131.225	** 22
Toscana	3.473.097	19	111.427	** 20
Umbria	775.783	-	-	(*) 7
Marche	1.359.907	7	121.397	** 8
Lazio	4.689.482	26	89.302	** 27
Abruzzi	1.166.694	6	105.114	** 7
Molise	319.807	-	-	(*) 2
Campania	5.059.348	28	105.308	** 29
Puglia	3.582.787	20	44.187	20
Basilicata	603.064	-	-	(*) 7
Calabria	1.988.051	11	41.821	11
Sicilia	4.680.715	26	80.535	26
Sardegna	1.473.800	8	58.360	8
	54.136.547	284	1.238.737	315

N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 176.930, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.

Visto, il Ministro per l'interno

ROGNONI

N. 118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1979.

Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell'11 aprile 1979)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1979;

Visto l'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Visto l'articolo 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l'adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;

Visto l'art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;

Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1973, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 124 ottobre 1971;

Su proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme ed alla pubblicazione sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1979

PERTINI

ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI
PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

COLLEGIO		Popolazione 1971	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
I	Torino-Novara-Vercelli	3.190.079	37	10.632	37
II	Cuneo-Alessandria-Asti	1.242.234	14	(*) 39.200	15
III	Genova-Imperia-La Spezia- Savona	1.853.578	21	(*) 49.027	22
IV	Milano-Pavia	4.430.074	51	(*) 47.593	52
V	Como-Sondrio-Varese	1.615.435	18	(*) 68.677	19
VI	Brescia-Bergamo	1.786.705	20	(*) 68.085	21
VII	Mantova-Cremona	711.173	8	23.725	8
VIII	Trento-Bolzano	841.886	9	(*) 68.507	10
IX	Verona-Padova-Vicenza-Rovigo	2.426.385	28	20.317	28
X	Venezia-Treviso	1.475.871	17	15.044	17
XI	Udine-Belluno-Gorizia- Pordenone	1.134.383	13	17.280	13
XII	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì	2.219.829	25	(*) 71.554	26
XIII	Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia	1.626.926	18	(*) 80.168	19
XIV	Firenze-Pistoia	1.400.702	16	(*) 25.806	16
XV	Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara	1.292.509	15	3.544	15
XVI	Siena-Arezzo-Grosseto	779.886	9	6.507	9
XVII	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno	1.359.907	15	(*) 70.942	16
XVIII	Perugia-Terni-Rieti	918.945	10	(*) 59.635	11
XIX	Roma-Viterbo-Latina-Frosinone	4.546.320	52	(*) 77.908	53
XX	L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo	1.166.694	13	(*) 49.591	14
XXI	Campobasso-Isernia	319.807	3	(*) 62.014	4
XXII	Napoli-Caserta	3.387.888	39	36.579	39
XXIII	Benevento-Avellino-Salerno	1.671.460	19	38.771	19
XXIV	Bari-Foggia	2.008.580	23	32.167	23
XXV	Lecce-Brindisi-Taranto	1.574.207	18	27.449	18
XXVI	Potenza-Matera	603.064	7	1.547	7
XXVII	Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria	1.988.051	23	11.638	23
XXVIII	Catania-Messina-Siracusa- Ragusa-Enna	2.415.193	28	9.125	28
XXIX	Palermo-Trapani-Agrigento- Caltanissetta	2.265.522	26	31.316	26
XXX	Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano	1.473.800	17	12.973	17
XXXI	Valle d'Aosta	109.150	1	23.219	1
XXXII	Trieste	300.304	3	(*) 42.511	4
TOTALI		54.136.547	616		630

N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.

Visto, il Ministro per l'interno
ROGNONI

VIII Legislatura

3 giugno 1979	data di svolgimento delle elezioni
20 giugno 1979	prima riunione delle Camere
4 maggio 1983	D.P.R. n. 145 di scioglimento delle Camere (G.U. 5 maggio 1983, n. 122)
5 maggio 1983	D.P.R. n. 146 di convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 5 maggio 1983, n. 122)
5 maggio 1983	D.P.R. n. 147 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica (G.U. 5 maggio 1983, n. 122)
5 maggio 1983	D.P.R. n. 148 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 5 maggio 1983, n. 122)

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Fanfani.

Al quinto Governo Fanfani succede il primo Governo Craxi.

N. 145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983.

Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 5 maggio 1983)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

N. 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1983.

Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 5 maggio 1983)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 4 maggio 1983, n. 145, recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto

I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 26 giugno 1983.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di martedì 12 luglio 1983.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1983.

PERTINI

FANFANI- ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

N. 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1983.

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 5 maggio 1983)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 26 giugno 1983;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, "Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise";

Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica";

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 "Modificazioni all'art. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica";

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 7 aprile 1983, con il quel vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1983.

PERTINI

ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI
SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

REGIONI	Popolazione 1981	Quoziente: 184.965		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Piemonte	4.479.031	24	39.871	24
Valle d'Aosta	112.353	-	-	(*) 1
Lombardia	8.891.652	48	13.332	48
Trentino-Alto Adige	873.413	-	-	(*) 7
Veneto	4.345.047	23	90.852	23
Friuli-Venezia Giulia	1.233.984	6	124.194	(**) 7
Liguria	1.807.893	9	143.208	(**) 10
Emilia-Romagna	3.957.513	21	73.248	21
Toscana	3.581.051	19	66.716	19
Umbria	807.552	-	-	(*) 7
Marche	1.412.404	7	117.649	(**) 8
Lazio	5.001.684	27	7.629	27
Abruzzi	1.217.791	6	108.001	(**) 7
Molise	328.371	-	-	(*) 2
Campania	5.463.134	29	99.149	(**) 30
Puglia	3.871.617	20	172.317	(**) 21
Basilicata	610.186	-	-	(*) 7
Calabria	2.061.182	11	26.567	11
Sicilia	4.906.878	26	97.788	26
Sardegna	1.594.175	8	114.455	(**) 9
TOTALI	56.556.911	284	1.294.976	315

N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 184.965, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.

Visto, il Ministro per l'interno
ROGNONI

N. 148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1983.

Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 5 maggio 1983)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 26 giugno 1983;

Visto l'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Visto l'articolo 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l'adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;

Visto l'art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;

Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 7 aprile 1983, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme ed alla pubblicazione sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1983

PERTINI

ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI
PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

COLLEGIO		Popolazione 1981	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
I	Torino-Novara-Vercelli	3.249.095	36	17.303	36
II	Cuneo-Alessandria-Asti	1.229.936	13	(*) 62.900	14
III	Genova-Imperia-La Spezia- Savona	1.807.893	20	12.453	20
IV	Milano-Pavia	4.531.003	50	42.403	50
V	Como-Sondrio-Varese	1.738.045	19	32.377	19
VI	Brescia-Bergamo	1.913.210	21	27.998	21
VII	Mantova-Cremona	709.394	7	(*) 80.990	8
VIII	Trento-Bolzano	873.413	9	(*) 65.465	10
IX	Verona-Padova-Vicenza-Rovigo	2.565.338	28	51.722	29
X	Venezia-Treviso	1.559.374	17	33.250	17
XI	Udine-Belluno-Gorizia- Pordenone	1.170.678	13	3.642	13
XII	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì	2.269.476	25	25.176	25
XIII	Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia	1.688.037	18	(*) 72.141	19
XIV	Firenze-Pistoia	1.467.008	16	30.656	16
XV	Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara	1.324.863	14	(*) 68.055	15
XVI	Siena-Arezzo-Grosseto	789.180	8	(*) 71.004	9
XVII	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno	1.412.404	15	(*) 65.824	16
XVIII	Perugia-Terni-Rieti	950.346	10	(*) 52.626	11
XIX	Roma-Viterbo-Latina-Frosinone	4.858.890	54	11.202	54
XX	L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo	1.217.791	13	(*) 50.755	14
XXI	Campobasso-Isernia	328.371	3	(*) 59.055	4
XXII	Napoli-Caserta	3.726.191	41	(*) 45.539	42
XXIII	Benevento-Avellino-Salerno	1.736.943	19	31.725	19
XXIV	Bari-Foggia	2.146.222	23	(*) 81.466	24
XXV	Lecce-Brindisi-Taranto	1.725.395	19	19.727	19
XXVI	Potenza-Matera	610.186	6	(*) 71.554	7
XXVII	Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria	2.061.182	22	(*) 86.198	23
XXVIII	Catania-Messina-Siracusa- Ragusa-Enna	2.535.114	28	21.498	28
XXIX	Palermo-Trapani-Agrigento- Caltanissetta	2.371.764	26	37.692	26
XXX	Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano	1.594.175	17	(*) 68.051	18
XXXI	Valle d'Aosta	112.353	1	22.581	1
XXXII	Trieste	283.641	3	14.325	3
TOTALI		56.556.911	614	1.436.903	630

N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.

Visto, il Ministro per l'interno

ROGNONI

IX Legislatura

26 giugno 1983	data di svolgimento delle elezioni
12 luglio 1983	prima riunione delle Camere
28 aprile 1987	D.P.R. n. 159 di scioglimento delle Camere (G.U. 29 aprile 1987, n. 98)
28 aprile 1987	D.P.R. n. 160 di convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 29 aprile 1987, n. 98)
28 aprile 1987	D.P.R. n. 161 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica (G.U. 29 aprile 1987, n. 98)
28 aprile 1987	D.P.R. n. 162 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 29 aprile 1987, n. 98)

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Fanfani. Il sesto Governo Fanfani viene nominato il 17 aprile 1987; il 28 aprile 1987, a seguito della mancata fiducia della Camera, rassegna le dimissioni.

Al sesto Governo Fanfani succede il Governo Goria.

N. 159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1987.

Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1987)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti..

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

N. 160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1987.

Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1987)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in pari data recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 31, recante disposizioni per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, ed il proprio decreto in data 7 marzo 1987 con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 24 maggio 1987 i comizi elettorali per le elezioni suppletive nel collegio senatoriale di Bressanone,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1987,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 14 giugno 1987.

Le elezioni suppletive nel collegio senatoriale di Bressanone, già indette per il 24 maggio 1987, non hanno più luogo.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di giovedì 2 luglio 1987.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1987.

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

N. 161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1987.

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1987)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 14 giugno 1987;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, "Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise";

Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica";

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 "Modificazioni all'art. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica";

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 7 aprile 1983, con il quel vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1987.

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI
SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

REGIONI	Popolazione 1981	Quoziente: 184.965		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Piemonte	4.479.031	24	39.871	24
Valle d'Aosta	112.353	-	-	(*) 1
Lombardia	8.891.652	48	13.332	48
Trentino-Alto Adige	873.413	-	-	(*) 7
Veneto	4.345.047	23	90.852	23
Friuli-Venezia Giulia	1.233.984	6	124.194	(**) 7
Liguria	1.807.893	9	143.208	(**) 10
Emilia-Romagna	3.957.513	21	73.248	21
Toscana	3.581.051	19	66.716	19
Umbria	807.552	-	-	(*) 7
Marche	1.412.404	7	117.649	(**) 8
Lazio	5.001.684	27	7.629	27
Abruzzo	1.217.791	6	108.001	(**) 7
Molise	328.371	-	-	(*) 2
Campania	5.463.134	29	99.149	(**) 30
Puglia	3.871.617	20	172.317	(**) 21
Basilicata	610.186	-	-	(*) 7
Calabria	2.061.182	11	26.567	11
Sicilia	4.906.878	26	97.788	26
Sardegna	1.594.175	8	114.455	(**) 9
	56.556.911	284	1.294.976	315

N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 184.965, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.

Visto, il Ministro per l'interno
SCALFARO

N. 162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1987.

Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 5 maggio 1983)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 14 giugno 1987;

Visto l'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l'adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;

Visto l'art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;

Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 7 aprile 1983, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme ed alla pubblicazione sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1987

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI
PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

	COLLEGIO	Popolazione 1981	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
I	Torino-Novara-Vercelli	3.249.095	36	17.303	36
II	Cuneo-Alessandria-Asti	1.229.936	13	(*) 62.900	14
III	Genova-Imperia-La Spezia- Savona	1.807.893	20	12.453	20
IV	Milano-Pavia	4.531.003	50	42.403	50
V	Como-Sondrio-Varese	1.738.045	19	32.377	19
VI	Brescia-Bergamo	1.913.210	21	27.998	21
VII	Mantova-Cremona	709.394	7	(*) 80.990	8
VIII	Trento-Bolzano	873.413	9	(*) 65.465	10
IX	Verona-Padova-Vicenza-Rovigo	2.565.338	28	51.722	29
X	Venezia-Treviso	1.559.374	17	33.250	17
XI	Udine-Belluno-Gorizia- Pordenone	1.170.678	13	3.642	13
XII	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì	2.269.476	25	25.176	25
XIII	Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia	1.688.037	18	(*) 72.141	19
XIV	Firenze-Pistoia	1.467.008	16	30.656	16
XV	Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara	1.324.863	14	(*) 68.055	15
XVI	Siena-Arezzo-Grosseto	789.180	8	(*) 71.004	9
XVII	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno	1.412.404	15	(*) 65.824	16
XVIII	Perugia-Terni-Rieti	950.346	10	(*) 52.626	11
XIX	Roma-Viterbo-Latina-Frosinone	4.858.890	54	11.202	54
XX	L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo	1.217.791	13	(*) 50.755	14
XXI	Campobasso-Isernia	328.371	3	(*) 59.055	4
XXII	Napoli-Caserta	3.726.191	41	(*) 45.539	42
XXIII	Benevento-Avellino-Salerno	1.736.943	19	31.725	19
XXIV	Bari-Foggia	2.146.222	23	(*) 81.466	24
XXV	Lecce-Brindisi-Taranto	1.725.395	19	19.727	19
XXVI	Potenza-Matera	610.186	6	(*) 71.554	7
XXVII	Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria	2.061.182	22	(*) 86.198	23
XXVIII	Catania-Messina-Siracusa- Ragusa-Enna	2.535.114	28	21.498	28
XXIX	Palermo-Trapani-Agrigento- Caltanissetta	2.371.764	26	37.692	26
XXX	Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano	1.594.175	17	(*) 68.051	18
XXXI	Valle d'Aosta	112.353	1	22.581	1
XXXII	Trieste	283.641	3	14.325	3
TOTALI		56.556.911	614	1.436.903	630

N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.

Visto, il Ministro per l'interno
SCALFARO

X Legislatura

14 giugno 1987	data di svolgimento delle elezioni
2 luglio 1987	prima riunione delle Camere
2 febbraio 1992	D.P.R. n. 60 di scioglimento delle Camere (G.U. 7 febbraio 1992, n. 31)
2 febbraio 1992	D.P.R. n. 61 di convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 7 febbraio 1992, n. 31)
2 febbraio 1992	D.P.R. n. 62 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica (G.U. 7 febbraio 1992, n. 31)
2 febbraio 1992	D.P.R. n. 63 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 7 febbraio 1992, n. 31)

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Andreotti il quale, secondo la prassi costituzionale, il 24 aprile 1992, rassegna le dimissioni del Governo da lui presieduto.

Al settimo Governo Andreotti succede il primo Governo Amato.

N. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1992.

Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1992)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sentito l'avviso del Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreta:

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

N. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1992.

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1992)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in pari data recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 1992,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 5 aprile 1992.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di giovedì 23 aprile 1992.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1992.

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

N. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1992.

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1992)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 5 aprile 1992;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: "Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise";

Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29: "Norme per la elezione del Senato della Repubblica";

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282: "Modificazioni all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica";

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422: "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina";

Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 7 aprile 1983, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero dei seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1992

COSSIGA

SCOTTI, Ministro dell'interno

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI
SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

REGIONI	Popolazione 1981	Quoziente: 184.965		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Piemonte	4.479.031	24	39.871	24
Valle d'Aosta	112.353	-	-	(*) 1
Lombardia	8.891.652	48	13.332	48
Trentino-Alto Adige	873.413	-	-	(*) 7
Veneto	4.345.047	23	90.852	23
Friuli-Venezia Giulia	1.233.984	6	124.194	(**) 7
Liguria	1.807.893	9	143.208	(**) 10
Emilia-Romagna	3.957.513	21	73.248	21
Toscana	3.581.051	19	66.716	19
Umbria	807.552	-	-	(*) 7
Marche	1.412.404	7	117.649	(**) 8
Lazio	5.001.684	27	7.629	27
Abruzzo	1.217.791	6	108.001	(**) 7
Molise	328.371	-	-	(*) 2
Campania	5.463.134	29	99.149	(**) 30
Puglia	3.871.617	20	172.317	(**) 21
Basilicata	610.186	-	-	(*) 7
Calabria	2.061.182	11	26.567	11
Sicilia	4.906.878	26	97.788	26
Sardegna	1.594.175	8	114.455	(**) 9
	56.556.911	284	1.294.976	315

N.B. - Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 184.965 per il riparto proporzionale, di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e il totale dei seggi (24) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.

Visto, il Ministro dell'interno
SCOTTI

N. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1992.
Assegnazione ai collegi del numero dei seggi per la elezione della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1992)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 5 aprile 1992;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Visto l'art. 1 della legge 1^o marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l'adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;

Visto l'art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;

Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 7 aprile 1983, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E M A N A
il seguente decreto:

Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1992

COSSIGA

SCOTTI, Ministro dell'interno

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI
PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

COLLEGIO		Popolazione 1981	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
I	Torino-Novara-Vercelli	3.249.095	36	17.303	36
II	Cuneo-Alessandria-Asti	1.229.936	13	(*) 62.900	14
III	Genova-Imperia-La Spezia- Savona	1.807.893	20	12.453	20
IV	Milano-Pavia	4.531.003	50	42.403	50
V	Como-Sondrio-Varese	1.738.045	19	32.377	19
VI	Brescia-Bergamo	1.913.210	21	27.998	21
VII	Mantova-Cremona	709.394	7	(*) 80.990	8
VIII	Trento-Bolzano	873.413	9	(*) 65.465	10
IX	Verona-Padova-Vicenza-Rovigo	2.565.338	28	(*) 51.722	29
X	Venezia-Treviso	1.559.374	17	33.250	17
XI	Udine-Belluno-Gorizia- Pordenone	1.170.678	13	3.642	13
XII	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì	2.269.476	25	25.176	25
XIII	Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia	1.688.037	18	(*) 72.141	19
XIV	Firenze-Pistoia	1.467.008	16	30.656	16
XV	Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara	1.324.863	14	(*) 68.055	15
XVI	Siena-Arezzo-Grosseto	789.180	8	(*) 71.004	9
XVII	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno	1.412.404	15	(*) 65.824	16
XVIII	Perugia-Terni-Rieti	950.346	10	(*) 52.626	11
XIX	Roma-Viterbo-Latina-Frosinone	4.858.890	54	11.202	54
XX	L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo	1.217.791	13	(*) 50.755	14
XXI	Campobasso-Isernia	328.371	3	(*) 59.055	4
XXII	Napoli-Caserta	3.726.191	41	(*) 45.539	42
XXIII	Benevento-Avellino-Salerno	1.736.943	19	31.275	19
XXIV	Bari-Foggia	2.146.222	23	(*) 81.466	24
XXV	Lecce-Brindisi-Taranto	1.725.395	19	19.727	19
XXVI	Potenza-Matera	610.186	6	(*) 71.554	7
XXVII	Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria	2.061.182	22	(*) 86.198	23
XXVIII	Catania-Messina-Siracusa- Ragusa-Enna	2.535.114	28	21.498	28
XXIX	Palermo-Trapani-Agrigento- Caltanissetta	2.371.764	26	37.692	26
XXX	Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano	1.594.175	17	(*) 68.051	18
XXXI	Valle d'Aosta	112.353	1	22.581	1
XXXII	Trieste	283.641	3	14.325	3
Totali		56.556.911	614	1.436.903	630

N.B. - Sono contraddistinti con asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al collegio.

Visto, il Ministro dell'interno

SCOTTI

XI Legislatura

5 aprile 1992	data di svolgimento delle elezioni
23 aprile 1992	prima riunione delle Camere
16 gennaio 1994	D.P.R. n. 27 di scioglimento delle Camere (G.U. 17 gennaio 1994, n. 12)
1 gennaio 1994	D.P.R. n. 28 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 17 gennaio 1994, n. 12)
16 gennaio 1994	D.P.R. di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale (G.U. 17 gennaio 1994, n. 12)
16 gennaio 1994	D.P.R. di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale (G.U. 17 gennaio 1994, n. 12)

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Ciampi¹, che, secondo la prassi costituzionale, il 16 aprile 1994 rassegna le dimissioni.

Al Governo Ciampi succede il primo Governo Berlusconi.

¹ Il Presidente del Consiglio Ciampi rassegna le dimissioni il 13 gennaio 1994. Il 16 gennaio, il Presidente della Repubblica Scalfaro, sciogliendo la riserva formulata in occasione delle dimissioni del Governo, le respinge e, sentiti i Presidenti delle Camere, firma il decreto di scioglimento delle stesse.

N. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1994.

Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1994)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

N. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1994.

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1994)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in pari data recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1994,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per domenica 27 marzo 1994.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di venerdì 15 aprile 1994.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1994.

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1994
Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1994)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 27 marzo 1994;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: "Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise";

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422: "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina";

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, concernente la determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero dei seggi senatoriali, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1994

Registro n. 1 Interno, foglio n. 4

SENATO DELLA REPUBBLICA

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI E LORO
SUDDIVISIONE TRA SEGGI DESTINATI A RIPARTO CON METODO MAGGIORITARIO
OVVERO CON METODO PROPORZIONALE

REGIONI	Popolazione	Quoziente: 185.988			Seggi da attribuire nei collegi uninominali	Seggi da attribuire in ragione proporzionale
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati		
Piemonte	4.302.565	23	24.841	23	17	6
Valle d'Aosta	115.938	-	-	(*) 1	1	-
Lombardia	8.856.074	47	114.638	47	35	12
Trentino-Alto Adige	890.360	-	-	(*) 7	6	1
Veneto	4.380.797	23	103.073	23	17	6
Friuli-Venezia Giulia	1.197.666	-	-	(*) 7	5	2
Liguria	1.676.282	9	2.390	9	6	3
Emilia-Romagna	3.909.512	21	3.764	21	15	6
Toscana	3.529.946	18	182.162	(**) 19	14	5
Umbria	811.831	-	-	(*) 7	5	2
Marche	1.429.205	7	127.289	(**) 8	6	2
Lazio	5.140.371	27	118.695	(**) 28	21	7
Abruzzi	1.249.054	6	133.126	(**) 7	5	2
Molise	330.900	-	-	(*) 2	2	-
Campania	5.630.280	30	50.640	30	22	8
Puglia	4.031.885	21	126.137	(**) 22	16	6
Basilicata	610.528	-	-	(*) 7	5	2
Calabria	2.070.203	11	24.335	11	8	3
Sicilia	4.966.386	26	130.698	(**) 27	20	7
Sardegna	1.648.248	8	160.344	(**) 9	6	3
Totali	56.778.031	277	1.302.132	315	232	83

N.B. - Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 185.988 per il riparto, proporzionale, di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 284, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) ed il totale dei seggi (31) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte con due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in base ai più alti resti.

Visto, il Ministro dell'interno

MANCINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1994
Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1994)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 27 marzo 1994;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti l'art. 1, commi 2, 3 e 4, nonché gli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, concernente la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MANCINO, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1994

Registro n. 1 Interno, foglio n. 3

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA DI ASSEGNAZIONI DEL NUMERO DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI E LORO SUDDIVISIONE TRA SEGGI DESTINATI A RIPARTO CON METODO MAGGIORITARIO OVVERO CON METODO PROPORZIONALE

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione 1991	Quozienti interi	Resti	Seggi spettanti	Suddivisione		
					Seggi da attribuire nei collegi uninominali	Seggi da attribuire in ragione proporzionale	
I	Piemonte 1 (Prov. di Torino)	2.236.765	24	(*)73.813	25	19	6
II	Piemonte 2 (Prov. Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verban- Cusio-Ossola)	2.065.800	22	(*)83.094	23	17	6
III	Lombardia 1 (Prov. Milano)	3.738.685	41	43.642	41	31	10
IV	Lombardia 2 (Prov. Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	3.744.866	41	(*)49.823	42	32	10
V	Lombardia 3 (Prov. Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	1.372.523	15	20.678	15	11	4
VI	Trentino- Alto Adige	890.360	9	(*)79.253	10	8	2
VII	Veneto 1 (Prov. Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	2.604.622	28	(*)81.178	29	22	7
VIII	Veneto 2 (Prov. Venezia, Treviso, Belluno)	1.776.175	19	(*)63.838	20	15	5
IX	Friuli-Venezia Giulia	1.197.666	13	26.067	13	10	3
X	Liguria	1.676.282	18	(*)54.068	19	14	5
XI	Emilia-Romagna	3.909.512	43	34.223	43	32	11
XII	Toscana	3.529.946	39	15.149	39	29	10
XIII	Umbria	811.831	9	724	9	7	2
XIV	Marche	1.429.205	15	(*)77.360	16	12	4
XV	Lazio 1 (Provincia di Roma)	3.761.067	41	(*)66.024	42	32	10
XVI	Lazio 2 (Province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	1.379.304	15	27.459	15	11	4
XVII	Abruzzi	1.249.054	13	(*)77.455	14	11	3
XVIII	Molise	330.900	3	(*)60.531	4	3	1
XIX	Campania 1 (Provincia di Napoli)	3.016.026	33	41.967	33	25	8
XX	Campania 2 (Province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	2.614.254	29	687	29	22	7
XXI	Puglia	4.031.885	44	(*)66.473	45	34	11
XXII	Basilicata	610.528	6	(*)69.790	7	5	2
XXIII	Calabria	2.070.203	22	(*)87.497	23	17	6
XXIV	Sicilia 1 (Prov. Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	2.405.921	26	(*)62.723	27	20	7
XXV	Sicilia 2 (Prov. Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	2.560.465	28	37.021	28	21	7
XXVI	Sardegna	1.648.248	18	26.034	18	14	4
XXVII	Valle D'Aosta	115.938	1	25.815	1	1	-
	Totale	56.778.031	615	1.352.386	630	475	155

N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.

Visto, il Ministro per l'interno
Mancino

XII Legislatura

27 marzo 1994	data di svolgimento delle elezioni
15 aprile 1994	prima riunione delle Camere
16 febbraio 1996	D.P.R. n. 63 di scioglimento delle Camere (G.U. 17 febbraio 1996, n. 40)
16 febbraio 1996	D.P.R. n. 64 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 17 febbraio 1996, n. 40)
16 febbraio 1996	D.P.R. di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale (G.U. 17 febbraio 1996, n. 40)
16 febbraio 1996	D.P.R. di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale (G.U. 17 febbraio 1996, n. 40)

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Dini.

Al Governo Dini succede il Governo Prodi.

N. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1996.

Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 1996)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1996

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

N. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1996.

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 1996)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in pari data, recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1996, con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 25 febbraio 1996 i comizi elettorali per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Puglia;

Visto l'art. 12 del regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto

Art. 1

1. I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per domenica 21 aprile 1996.

2. La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di giovedì 9 maggio 1996.

Art. 2

1. Le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Puglia, fissate per il giorno di domenica 25 febbraio 1996, non hanno più luogo.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1996.

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CORONAS, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1996
Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 1996)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 21 aprile 1996;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: "Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise";

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422: "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina";

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, concernente la determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1996;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E M A N A
il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero dei seggi senatoriali, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1996

Registro n. 1 Interno, foglio n. 109

SENATO DELLA REPUBBLICA

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI E LORO
SUDDIVISIONE TRA SEGGI DESTINATI A RIPARTO CON METODO MAGGIORITARIO
OVVERO CON METODO PROPORZIONALE

REGIONI	Popolazione	Quoziente: 185.988			Seggi da attribuire nei collegi uninominali	Seggi da attribuire in ragione proporzionale
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati		
Piemonte	4.302.565	23	24.841	23	17	6
Valle d'Aosta	115.938	-	-	(*) 1	1	-
Lombardia	8.856.074	47	114.638	47	35	12
Trentino-Alto Adige	890.360	-	-	(*) 7	6	1
Veneto	4.380.797	23	103.073	23	17	6
Friuli-Venezia Giulia	1.197.666		-	(*) 7	5	2
Liguria	1.676.282	9	2.390	9	6	3
Emilia-Romagna	3.909.512	21	3.764	21	15	6
Toscana	3.529.946	18	182.162	(**) 19	14	5
Umbria	811.831	-	-	(*) 7	5	2
Marche	1.429.205	7	127.289	(**) 8	6	2
Lazio	5.140.371	27	118.695	(**) 28	21	7
Abruzzi	1.249.054	6	133.126	(**) 7	5	2
Molise	330.900	-	-	(*) 2	2	-
Campania	5.630.280	30	50.640	30	22	8
Puglia	4.031.885	21	126.137	(**) 22	16	6
Basilicata	610.528	-	-	(*) 7	5	2
Calabria	2.070.203	11	24.335	11	8	3
Sicilia	4.966.386	26	130.698	(**) 27	20	7
Sardegna	1.648.248	8	160.344	(**) 9	6	3
Totali	56.778.031	277	1.302.132	315	232	83

N.B. - Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 185.988 per il riparto, proporzionale, di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 284, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) ed il totale dei seggi (31) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte con due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in base ai più alti resti.

Visto, il Ministro dell'interno
MANCINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1996
Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 1996)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 21 aprile 1996;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti l'art. 1, commi 2, 3 e 4, nonché gli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, concernente la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1996;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1996

Registro n. 1 Interno, foglio n. 110

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA DI ASSEGNAZIONI DEL NUMERO DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI E LORO SUDDIVISIONE TRA SEGGI DESTINATI A RIPARTO CON METODO MAGGIORITARIO OVVERO CON METODO PROPORZIONALE

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione 1991	Quozienti interi	Resti	Seggi spettanti	Suddivisione		
					Seggi da attribuire nei collegi uninominali	Seggi da attribuire in ragione proporzionale	
I	Piemonte 1 (Prov. di Torino)	2.236.765	24	(*)73.813	25	19	6
II	Piemonte 2 (Prov. Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbanico-Cusio-Ossola)	2.065.800	22	(*)83.094	23	17	6
III	Lombardia 1 (Prov. Milano)	3.738.685	41	43.642	41	31	10
IV	Lombardia 2 (Prov. Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	3.744.866	41	(*)49.823	42	32	10
V	Lombardia 3 (Prov. Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	1.372.523	15	20.678	15	11	4
VI	Trentino- Alto Adige	890.360	9	(*)79.253	10	8	2
VII	Veneto 1 (Prov. Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	2.604.622	28	(*)81.178	29	22	7
VIII	Veneto 2 (Prov. Venezia, Treviso, Belluno)	1.776.175	19	(*)63.838	20	15	5
IX	Friuli-Venezia Giulia	1.197.666	13	26.067	13	10	3
X	Liguria	1.676.282	18	(*)54.068	19	14	5
XI	Emilia-Romagna	3.909.512	43	34.223	43	32	11
XII	Toscana	3.529.946	39	15.149	39	29	10
XIII	Umbria	811.831	9	724	9	7	2
XIV	Marche	1.429.205	15	(*)77.360	16	12	4
XV	Lazio 1 (Provincia di Roma)	3.761.067	41	(*)66.024	42	32	10
XVI	Lazio 2 (Province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	1.379.304	15	27.459	15	11	4
XVII	Abruzzi	1.249.054	13	(*)77.455	14	11	3
XVIII	Molise	330.900	3	(*)60.531	4	3	1
XIX	Campania 1 (Provincia di Napoli)	3.016.026	33	41.967	33	25	8
XX	Campania 2 (Province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	2.614.254	29	687	29	22	7
XXI	Puglia	4.031.885	44	(*)66.473	45	34	11
XXII	Basilicata	610.528	6	(*)69.790	7	5	2
XXIII	Calabria	2.070.203	22	(*)87.497	23	17	6
XXIV	Sicilia 1 (Prov. Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	2.405.921	26	(*)62.723	27	20	7
XXV	Sicilia 2 (Prov. Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	2.560.465	28	37.021	28	21	7
XXVI	Sardegna	1.648.248	18	26.034	18	14	4
XXVII	Valle D'Aosta	115.938	1	25.815	1	1	-
Totale		56.778.031	615	1.352.386	630	475	155

N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.

Visto, il Ministro per l'interno Mancino

XIII Legislatura

21 aprile 1996	data di svolgimento delle elezioni
9 maggio 1996	prima riunione delle Camere
8 marzo 2001	D.P.R. n. 42 di scioglimento delle Camere (G.U. 9 marzo 2001, n. 57)
8 marzo 2001	D.P.R. n. 47 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 10 marzo 2001, n. 58)
8 marzo 2001	D.P.R. di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per l'elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale (G.U. 10 marzo 2001, n. 58)
8 marzo 2001	D.P.R. di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale (G.U. 10 marzo 2001, n. 58)

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Amato, il quale, secondo la prassi costituzionale, rassegna le dimissioni del Governo da lui presieduto il 31 maggio 2001.

Al secondo Governo Amato succede il secondo Governo Berlusconi.

N. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 2001.

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

N. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2001.

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data di ieri, recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per domenica 13 maggio 2001.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di mercoledì 30 maggio 2001.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 2001.

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2001.

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 13 maggio 2001;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: "Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise";

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422: "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina";

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, concernente la determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1: "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E M A N A
il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero dei seggi senatoriali, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2001

Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 367

SENATO DELLA REPUBBLICA
TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI
SEGGI E LORO SUDDIVISIONE TRA SEGGI DESTINATI A RIPARTO
CON METODO MAGGIORITARIO OVVERO CON METODO
PROPORZIONALE

REGIONI	Popolazione 1991	Quoziente: 185.988			Seggi da attribuire nei collegi uninominali	Seggi da attribuire in ragione proporzionale
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati		
Piemonte	4.302.565	23	24.841	23	17	6
Valle d'Aosta	115.938	--	--	(*) 1	1	--
Lombardia	8.856.074	47	114.638	47	35	12
Trentino Alto Adige	890.360	--	--	(*) 7	6	1
Veneto	4.380.797	23	103.073	23	17	6
Friuli Venezia Giulia	1.197.666	--	--	(*) 7	5	2
Liguria	1.676.282	9	2.390	9	6	3
Emilia-Romagna	3.909.512	21	3.764	21	15	6
Toscana	3.529.946	18	182.162	(**) 19	14	5
Umbria	811.831	--	--	(*) 7	5	2
Marche	1.429.205	7	127.289	(**) 8	6	2
Lazio	5.140.371	27	118.695	(**) 28	21	7
Abruzzi	1.249.054	6	133.126	(**) 7	5	2
Molise	330.900	--	--	(*) 2	2	-
Campania	5.630.280	30	50.640	30	22	8
Puglia	4.031.885	21	126.137	(**) 22	16	6
Basilicata	610.528	--	--	(*) 7	5	2
Calabria	2.070.203	11	24.335	11	8	3
Sicilia	4.966.386	26	130.698	(**) 27	20	7
Sardegna	1.648.248	8	160.344	(**) 9	6	3
TOTALI	56.778.031	277	1.302.132	315	232	83

N.B. - Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 185.988 per il riparto, proporzionale, di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 284, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) ed il totale dei seggi (31) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte con due asterischi le Regioni alle quali è stato assegnato un seggio in base ai più alti resti.

Visto, il Ministro dell'interno

BIANCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2001.

Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 13 maggio 2001;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti l'art. 1, commi 2, 3 e 4, nonché gli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, concernente la determinazione del collegi uninominali della Camera dei deputati;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1: "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 368

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI ALLE
CIRCOSCRIZIONI E LORO SUDDIVISIONE TRA SEGGI DESTINATI A
RIPARTO CON METODO MAGGIORITARIO OVVERO CON METODO
PROPORZIONALE

CIRCOSCRIZIONE		Popolazione 1991	Quozienti interi	Resti	Seggi spettanti	Suddivisione	
						Seggi da attribuire nei collegi uninominali	Seggi da attribuire in ragione proporzion.
I	Piemonte 1 (Provincia di Torino)	2.236.765	24	73.813(*)	25	19	6
II	Piemonte 2 (Province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella Verbanco- Cusio-Ossola)	2.065.800	22	83.094(*)	23	17	6
III	Lombardia 1 (Provincia di Milano)	3.738.685	41	43.642	41	31	10
IV	Lombardia 2 (Province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	3.744.866	41	49.823	42	32	10
V	Lombardia 3 (Province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	1.372.523	15	20.678	15	11	4
VI	Trentino-Alto Adige	890.360	9	79.253(*)	10	8	2
VII	Veneto 1 (Province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	2.604.622	28	81.178(*)	29	22	7
VIII	Veneto 2 (Province di Venezia, Treviso, Belluno)	1.776.175	19	63.838(*)	20	15	5
IX	Friuli-Venezia Giulia	1.197.666	13	26.067	13	10	3
X	Liguria	1.676.282	18	54.068(*)	19	14	5
XI	Emilia-Romagna	3.909.512	43	34.223	43	32	11
XII	Toscana	3.529.946	39	15.149	39	29	10

CIRCOSCRIZIONE		Popolazione 1991	Quozienti interi	Resti	Seggi spettanti	Suddivisione	
						Seggi da attribuire nei collegi uninominali	Seggi da attribuire in ragione proporzion.
XIII	Umbria	811.831	9	724	9	7	2
XIV	Marche	1.429.205	15	77.360(*)	16	12	4
XV	Lazio 1 (Provincia di Roma)	3.761.067	41	66.024(*)	42	32	10
XVI	Lazio 2 (Province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	1.379.304	15	27.459	15	11	4
XVII	Abruzzi	1.249.054	13	77.455(*)	14	11	3
XVIII	Molise	330.900	3	66.531(*)	4	3	1
XIX	Campania 1 (Provincia di Napoli)	3.016.026	33	41.967	33	25	8
XX	Campania (Province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	2.614.254	29	687	29	22	7
XXI	Puglia	4.031.885	44	66.473(*)	45	34	11
XXII	Basilicata	610.528	6	69.790(*)	7	5	2
XXIII	Calabria	2.070.203	22	87.497(*)	23	17	6
XXIV	Sicilia 1 (Province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	2.405.921	26	62.723(*)	27	20	7
XXV	Sicilia 2 (Province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	2.560.465	28	37.021	28	21	7
XXVI	Sardegna	1.648.248	18	26.034	18	14	4
XXVII	Valle d'Aosta	115.938	1	25.815	1	1	-
TOTALE		56.778.031	615	1.352.386	630	475	155

N.B. - Sono contraddistinti con asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla circoscrizione.

Visto, il *Ministro dell'interno*
BIANCO

XIV Legislatura

13 maggio 2001	data di svolgimento delle elezioni
30 maggio 2001	prima riunione delle Camere
11 febbraio 2006	D.P.R. n. 32 di scioglimento delle Camere (G.U. 11 febbraio 2006, n. 35)
11 febbraio 2006	D.P.R. n. 33 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 11 febbraio 2006, n. 35)
11 febbraio 2006	D.P.R. di assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati (G.U. 13 febbraio 2006, n. 36)
11 febbraio 2006	D.P.R. di assegnazione alle Regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica (G.U. 13 febbraio 2006, n. 36)

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Berlusconi, il quale, secondo la prassi costituzionale, rassegna le dimissioni del Governo da lui presieduto il 2 maggio 2006.

Al terzo Governo Berlusconi succede il secondo Governo Prodi.

N. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006.

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

N. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006.

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell' 11 febbraio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto:

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per i giorni di domenica 9 aprile e di lunedì 10 aprile 2006.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di venerdì 28 aprile 2006.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 9 aprile 2006;

Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 e la tabella A del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e visto inoltre l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel Mondo, in data 31 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2006, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, nella quale è indicato altresì il seggio assegnato alla circoscrizione uninominale Valle d'Aosta.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 5

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ASSEGNAZIONE ALLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DEL TERRITORIO NAZIONALE DEL
NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

CIRCOSCRIZIONI		Popolazione 2001	Quoziente intero: 92.226		Seggi spettanti
			Quozienti interi	Resti	
I	Piemonte 1	2.165.619	23	44.421(*)	24
II	Piemonte 2	2.049.058	22	20.086	22
III	Lombardia 1	3.738.685	40	18.170	40
IV	Lombardia 2	3.707.210	42	46.698(*)	43
V	Lombardia 3	1.405.154	15	21.764	15
VI	Trentino-Alto Adige	940.016	10	17.756	10
VII	Veneto 1	2.713.294	29	38.740	29
VIII	Veneto 2	1.814.400	19	62.106(*)	20
IX	Friuli-Venezia Giulia	1.183.764	12	77.052(*)	13
X	Liguria	1.571.783	17	3.941	17
XI	Emilia-Romagna	3.983.346	43	17.628	43
XII	Toscana	3.497.806	37	85.444(*)	38
XIII	Umbria	825.826	8	88.818(*)	9
XIV	Marche	1.470.581	15	87.191(*)	16
XV	Lazio 1	3.700.424	40	11.384	40
XVI	Lazio 2	1.411.989	15	28.599	15
XVII	Abruzzo	1.262.392	13	63.454(*)	14
XVIII	Molise	320.601	3	43.923	3
XIX	Campania 1	3.059.196	33	15.738	33
XX	Campania 2	2.642.735	28	60.407(*)	29
XXI	Puglia	4.020.707	43	54.989(*)	44
XXII	Basilicata	597.768	6	44.412	6
XXIII	Calabria	2.011.466	21	74.720(*)	22
XXIV	Sicilia 1	2.383.132	25	77.482(*)	26
XXV	Sicilia 2	2.585.859	28	3.531	28
XXVI	Sardegna	1.631.880	17	64.038(*)	18
XXVII	Valle d'Aosta	119.548	1	27.322	1
TOTALE		56.995.744	605		618

N.B. – Il quoziente intero (92.226), ai fini dell'art. 56, comma quarto, della Costituzione, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 13, danno titolo all'assegnazione alle circoscrizioni di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: PISANU

Tabella B

**ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ASSEGNAZIONE ALLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO DEL NUMERO DEI
SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5 legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE INTERO: 440.101		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
EUROPA	2.039.149	1	4	278.745(*)	6
AMERICA MERIDIONALE	885.673	1	2	5.471	3
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	403.597	1	0	403.597(*)	2
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	192.390	1	0	192.390	1
TOTALE	3.520.809	4	6		12

N.B. – Il quoziente intero (440.101), ai fini dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di due, danno titolo all'assegnazione alle ripartizioni di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: PISANU

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006
Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 9 aprile 2006;

Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel Mondo, in data 31 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2006, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i sette seggi assegnati alla regione Trentino-Alto Adige, dei quali sei da attribuire sulla base dei collegi uninominali definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, ed uno da attribuire con metodo del recupero proporzionale.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 6

TABELLA A

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL TERRITORIO NAZIONALE DEL NUMERO DEI
SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

REGIONI	POPOLAZIONE 2001	SEGGI ASSEGNATI (Ex art. 57, terzo comma, della Costituzione)	QUOZIENTE INTERO: 190.677		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
Piemonte	4.214.677		22	19.783	22
Valle d'Aosta	119.548	1			1
Lombardia	9.032.554		47	70.735	47
Trentino-Alto Adige	940.016	7	10		7
Veneto	4.527.694		23	142.123(*)	24
Friuli-Venezia Giulia	1.183.764	7			7
Liguria	1.571.783		8	46.367	8
Emilia-Romagna	3.983.346		20	169.806(*)	21
Toscana	3.497.806		18	65.620	18
Umbria	825.826	7			7
Marche	1.470.581		7	135.842(*)	8
Lazio	5.112.413		26	154.811(*)	27
Abruzzo	1.262.392		6	118.330(*)	7
Molise	320.601	2			2
Campania	5.701.931		29	172.298(*)	30
Puglia	4.020.707		21	16.490	21
Basilicata	597.768	7			7
Calabria	2.011.466		10	104.696	10
Sicilia	4.968.991		26	11.389	26
Sardegna	1.631.880		8	106.464(*)	9
ITALIA	56.995.744	31	271		309

N.B. – Il quoziente intero (190.677), ai fini dell'art. 57, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l'art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratti il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 7, danno titolo all'assegnazione di un seggio in più alle regioni.

Visto, il Ministro dell'interno: PISANU

TABELLA B

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ASSEGNAZIONE ALLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO DEL NUMERO
DEI SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5 legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE INTERO: 1.760.404		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
EUROPA	2.039.149	1	1	278.745	2
AMERICA MERIDIONALE	885.673	1		885.673(*)	2
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	403.597	1		403.597	1
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	192.390	1		192.390	1
TOTALE	3.520.809	4	1		6

N.B. – Il quoziente intero (1.760.404), ai fini dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per due, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di uno, danno titolo all'assegnazione alle ripartizioni di un seggio in più.

Visto, il *Ministro dell'interno*: PISANU

XV Legislatura

9 aprile 2006	data di svolgimento delle elezioni
28 aprile 2006	prima riunione delle Camere
6 febbraio 2008	D.P.R. n. 19 di scioglimento delle Camere (G.U. 6 febbraio 2008, n. 31)
6 febbraio 2008	D.P.R. n. 20 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 6 febbraio 2008, n. 31)
6 febbraio 2008	D.P.R. di assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per la elezione delle Camere dei deputati (G.U. 6 febbraio 2008, n. 31)
6 febbraio 2008	D.P.R. di assegnazione alle Regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica (G.U. 6 febbraio 2008, n. 31)

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Prodi.

Al secondo Governo Prodi succede il quarto Governo Berlusconi.

N. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2008.

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008, Supplemento ordinario n. 31)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli (ad interim): Prodi*

N. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2008.

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008, Supplemento ordinario n. 31)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

E m a n a

il seguente decreto:

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per i giorni di domenica 13 aprile e di lunedì 14 aprile 2008.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di martedì 29 aprile 2008.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli (ad interim)*: PRODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2008

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per i giorni di domenica 13 aprile e di lunedì 14 aprile 2008;

Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 e la tabella A del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, in data 31 gennaio 2008, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, nella quale è indicato altresì il seggio assegnato alla circoscrizione uninominale Valle d'Aosta.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2008 - Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 400

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEGNAZIONE ALLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DEL TERRITORIO NAZIONALE DEL
NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

CIRCOSCRIZIONI		Popolazione 2001	Quoziente: 92.226		Totale seggi spettanti
			Quozienti interi	Resti	
I	Piemonte 1	2.165.619	23	44.421(*)	24
II	Piemonte 2	2.049.058	22	20.086	22
III	Lombardia 1	3.707.210	40	18.170	40
IV	Lombardia 2	3.920.190	42	46.698(*)	43
V	Lombardia 3	1.405.154	15	21.764	15
VI	Trentino-Alto Adige	940.016	10	17.756	10
VII	Veneto 1	2.713.294	29	38.740	29
VIII	Veneto 2	1.814.400	19	62.106(*)	20
IX	Friuli-Venezia Giulia	1.183.764	12	77.052(*)	13
X	Liguria	1.571.783	17	3.941	17
XI	Emilia-Romagna	3.983.346	43	17.628	43
XII	Toscana	3.497.806	37	85.444(*)	38
XIII	Umbria	825.826	8	88.018(*)	9
XIV	Marche	1.470.581	15	87.191(*)	16
XV	Lazio 1	3.700.424	40	11.384	40
XVI	Lazio 2	1.411.989	15	28.599	15
XVII	Abruzzo	1.262.392	13	63.454(*)	14
XVIII	Molise	320.601	3	43.923	3
XIX	Campania 1	3.059.196	33	15.738	33
XX	Campania 2	2.642.735	28	60.407(*)	29
XXI	Puglia	4.020.707	43	54.989(*)	44
XXII	Basilicata	597.768	6	44.412	6
XXIII	Calabria	2.011.466	21	74.720(*)	22
XXIV	Sicilia 1	2.383.132	25	77.482(*)	26
XXV	Sicilia 2	2.585.859	28	3.531	28
XXVI	Sardegna	1.631.880	17	64.038(*)	18
XXVII	Valle d'Aosta	119.548	1	27.322	1
ITALIA		56.995.744	605		618

N.B. – Il quoziente (92.226), ai fini dell'art. 56, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 13, danno titolo all'assegnazione alle relative circoscrizioni di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: AMATO

Tabella B

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEGNAZIONE ALLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO DEL NUMERO DEI
SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE: 456.172		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
EUROPA	2.072.410	1	4	247.722(*)	6
AMERICA MERIDIONALE	1.017.776	1	2	105.432	3
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	359.852	1	0	359.852(*)	2
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	199.339	1	0	199.339	1
CIRCOSCRIZIONE E ESTERO	3.649.377	4	6		12

N.B. – Il quoziente intero (456.172), ai fini dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di due, danno titolo all'assegnazione alle relative ripartizioni di un seggio in più.

Visto, il *Ministro dell'interno*: AMATO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2008

Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per i giorni di domenica 13 aprile e di lunedì 14 aprile 2008;

Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, in data 31 gennaio 2008, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro

dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i sette seggi assegnati alla regione Trentino-Alto Adige, dei quali sei da attribuire sulla base dei collegi uninominali definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, ed uno da attribuire con metodo del recupero proporzionale.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2008 - Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 399

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL TERRITORIO NAZIONALE DEL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

REGIONI	POPOLAZIONE 2001	SEGGI ASSEGNATI (Ex art. 57, terzo comma, della Costituzione)	QUOZIENTE: 190.677		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
Piemonte	4.214.677		22	19.783	22
Valle d'Aosta	119.548	1			1
Lombardia	9.032.554		47	70.735	47
Trentino-Alto Adige	940.016	7			7
Veneto	4.527.694		23	142.123(*)	24
Friuli-Venezia Giulia	1.183.764	7			7
Liguria	1.571.783		8	46.367	8
Emilia-Romagna	3.983.346		20	169.806(*)	21
Toscana	3.497.806		18	65.620	18
Umbria	825.826	7			7
Marche	1.470.581		7	135.842(*)	8
Lazio	5.112.413		26	154.811(*)	27
Abruzzo	1.262.392		6	118.330(*)	7
Molise	320.601	2			2
Campania	5.701.931		29	172.298(*)	30
Puglia	4.020.707		21	16.490	21
Basilicata	597.768	7			7
Calabria	2.011.466		10	104.696	10
Sicilia	4.968.991		26	11.389	26
Sardegna	1.631.880		8	106.464(*)	9
ITALIA	56.995.744	31	271		309

N.B. – Il quoziente (190.677), ai fini dell'art. 57, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l'art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratti il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 7, danno titolo all'assegnazione di un seggio in più alle regioni.

Visto, il Ministro dell'interno: AMATO

TABELLA B

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ASSEGNAZIONE ALLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO DEL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE: 1.824.688		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
EUROPA	2.072.410	1	1	247.722	2
AMERICA MERIDIONALE	1.017.776	1	0	1.017.776 (*)	2
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	359.852	1	0	359.852	1
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	199.339	1	0	199.339	1
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	3.649.377	4	1		6

N.B. – Il quoziente (1.824.688), ai fini dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per due, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero (6) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di uno, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: AMATO

XVI Legislatura

13 aprile 2008	data di svolgimento delle elezioni
29 aprile 2008	prima riunione delle Camere
22 dicembre 2012	D.P.R. n. 225 di scioglimento delle Camere (G.U. 24 dicembre 2012, n. 299)
22 dicembre 2012	D.P.R. n. 226 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 24 dicembre 2012, n. 299)
22 dicembre 2012	D.P.R. di assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 24 dicembre 2012, n. 299)
22 dicembre 2012	D.P.R. di assegnazione alle Regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica (G.U. 24 dicembre 2012, n. 299)

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Monti.

Al Governo Monti succede il Governo Letta.

N. 225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2012.

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: Severino

N. 226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2012.

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto:

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di venerdì 15 marzo 2013.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2012

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013;

Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 e la tabella A del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, in data 27 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2012, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati rispettivamente indicato nella

tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, nella quale è indicato altresì il seggio assegnato alla circoscrizione uninominale Valle d'Aosta.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2012 - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 146

TABELLA A - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEGNAZIONE ALLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DEL TERRITORIO NAZIONALE DEL
NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

CIRCOSCRIZIONI		Popolazione 2011	Quoziente: 96.171		Totale seggi spettanti
			Quozienti interi	Resti	
1	Piemonte 1	2.247.780	23	35.847	23
2	Piemonte 2	2.116.136	22	374	22
3	Lombardia 1	3.878.549	40	31.709	40
4	Lombardia 2	4.300.066	42	68.542(*)	45
5	Lombardia 3	1.525.536	15	82.971(*)	16
6	Trentino-Alto Adige	1.029.475	10	67.765(*)	11
7	Veneto 1	2.923.457	29	38.327(*)	31
8	Veneto 2	1.933.753	19	10.333	20
9	Friuli-Venezia Giulia	1.218.985	12	64.933(*)	13
10	Liguria	1.570.694	17	31.958	16
11	Emilia-Romagna	4.342.135	43	14.440	45
12	Toscana	3.672.202	37	17.704	38
13	Umbria	884.268	8	18.729	9
14	Marche	1.541.319	15	2.583	16
15	Lazio 1	3.997.465	40	54.454(*)	42
16	Lazio 2	1.505.421	15	62.856(*)	16
17	Abruzzo	1.307.309	13	57.086(*)	14
18	Molise	313.660	3	25.147	3
19	Campania 1	3.054.956	33	73.655(*)	32
20	Campania 2	2.711.854	28	19.066	28
21	Puglia	4.052.566	43	13.384	42
22	Basilicata	578.036	6	1.010	6
23	Calabria	1.959.050	21	35.630	20
24	Sicilia 1	2.393.438	25	85.334(*)	25
25	Sicilia 2	2.609.466	28	12.849	27
26	Sardegna	1.639.362	17	4.455	17
27	Valle d'Aosta	126.806	1	30.635	1
ITALIA		59.433.744	608		618

N.B. - Il quoziente (92.226), ai fini dell'art. 56, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 13, danno titolo all'assegnazione alle relative circoscrizioni di un seggio in più.

Visto, il *Ministro dell'interno*: CANCELLIERI

ALLEGATO

TABELLA B - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEGNAZIONE ALLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO DEL NUMERO DEI
SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE: 526.122		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
EUROPA	2.307.683	1	4	203.195	5
AMERICA MERIDIONALE	1.283.078	1	2	230.834(*)	4
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	388.904	1	0	388.904(*)	2
AFRICA, OCEANIA, ANTARTIDE	229.312	1	0	229.312	1
ASIA, E					
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	4.208.977	4	6		12

N.B. – Il quoziente intero (526.122), ai fini dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di due, danno titolo all'assegnazione alle relative ripartizioni di un seggio in più.

Visto, il *Ministro dell'interno*: CANCELLIERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2012

Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013;

Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, in data 27 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2012, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro

dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i sette seggi assegnati alla regione Trentino-Alto Adige, dei quali sei da attribuire sulla base dei collegi uninominali definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, ed uno da attribuire con metodo del recupero proporzionale.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2012 -- Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 145

TABELLA A - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL TERRITORIO NAZIONALE DEL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

REGIONI	POPOLAZIONE 2011	SEGGI ASSEGNATI (Ex art. 57, terzo comma, della Costituzione)	QUOZIENTE: 198.857		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
Piemonte	4.363.916		21	187.919(*)	22
Valle d'Aosta	126.806	1			1
Lombardia	9.704.151		48	159.015(*)	49
Trentino-Alto Adige	1.029.475	7			7
Veneto	4.857.210		24	84.642(*)	24
Friuli-Venezia Giulia	1.218.985	7			7
Liguria	1.570.694		7	178.695(*)	8
Emilia-Romagna	4.342.135		21	166.138(*)	22
Toscana	3.672.202		18	92.776	18
Umbria	884.268	7			7
Marche	1.541.319		7	149.320(*)	8
Lazio	5.502.886		27	133.747(*)	28
Abruzzo	1.307.309		6	114.167(*)	7
Molise	313.660	2			2
Campania	5.766.810		28	198.814(*)	29
Puglia	4.052.566		20	75.426	20
Basilicata	578.036	7			7
Calabria	1.959.050		9	169.337(*)	10
Sicilia	5.002.904		25	31.479	25
Sardegna	1.639.362		8	48.506	8
ITALIA	59.433.744	31	269		309

N.B. – Il quoziente (198.857), ai fini dell'art. 57, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l'art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratti il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 9, danno titolo all'assegnazione di un seggio in più alle regioni.

Visto, il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

TABELLA B - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ASSEGNAZIONE ALLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO DEL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE: 2.104.488		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
EUROPA	2.307.683	1	1	203.195	2
AMERICA MERIDIONALE	1.283.078	1	0	1.283.078(*)	2
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	388.904	1	0	388.904	1
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	229.312	1	0	229.312	1
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	4.208.977	4	1		6

N.B. – Il quoziente (2.104.488), ai fini dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per due, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero (6) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di uno, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

Visto, il *Ministro dell'interno*: CANCELLIERI

XVII Legislatura

24 febbraio 2013	data di svolgimento delle elezioni
15 marzo 2013	prima riunione delle Camere
28 dicembre 2017	D.P.R. n. 208 di scioglimento delle Camere (G.U. 29 dicembre 2017, n. 302)
28 dicembre 2017	D.P.R. n. 209 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 29 dicembre 2017, n. 302)
28 dicembre 2017	D.P.R. di assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 29 dicembre 2017, n. 302)
28 dicembre 2017	D.P.R. di assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica (G.U. 29 dicembre 2017, n. 302)

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Gentiloni.

N. 208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2017.

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente
del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: Orlando

N. 209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2017.

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto:

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 4 marzo 2018.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 23 marzo 2018.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente
del Consiglio dei Ministri*
MINNITI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: Orlando

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2017.

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 4 marzo 2018;

Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001 n. 1;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 e le tabelle A e A.1 allegate al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 21 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2017, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182 recante «Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto legislativo n. 198 del 12 dicembre 2017, recante «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E M A N A
il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, è determinato per ogni singolo collegio plurinominali il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella C allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente
del Consiglio dei Ministri*
MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2491

TABELLA A - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI SPETTANTI ALLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DEL TERRITORIO NAZIONALE

CIRCOSCRIZIONI		Popolazione 2011	Quoziente per l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni: 96.171		Totale seggi spettanti alle circoscrizioni
			Quozienti interi	Resti	
I	Piemonte 1	2.247.780	23	35.847	23
II	Piemonte 2	2.116.136	22	374	22
III	Lombardia 1	3.805.895	39	55.226(*)	40
IV	Lombardia 2	2.088.579	21	68.988(*)	22
V	Lombardia 3	2.175.099	22	59.337(*)	23
VI	Lombardia 4	1.634.578	16	95.842(*)	17
VII	Veneto 1	1.932.447	20	9.027	20
VIII	Veneto 2	2.923.457	30	38.327	30
IX	Friuli-Venezia Giulia	1.220.291	12	66.239(*)	13
X	Liguria	1.570.694	16	31.958	16
XI	Emilia-Romagna	4.342.135	45	14.440	45
XII	Toscana	3.672.202	38	17.704	38
XIII	Umbria	884.268	9	18.729	9
XIV	Marche	1.541.319	16	2.583	16
XV	Lazio 1	3.622.611	37	64.284(*)	38
XVI	Lazio 2	1.880.275	19	53.026(*)	20
XVII	Abruzzo	1.307.309	13	57.086(*)	14
XVIII	Molise	313.660	3	25.147	3
XIX	Campania 1	3.054.956	31	73.655(*)	32
XX	Campania 2	2.711.854	28	19.066	28
XXI	Puglia	4.052.566	42	13.384	42
XXII	Basilicata	578.036	6	1.010	6
XXIII	Calabria	1.959.050	20	35.630	20
XXIV	Sicilia 1	2.365.463	24	57.359(*)	25
XXV	Sicilia 2	2.637.441	27	40.824	27
XXVI	Sardegna	1.639.362	17	4.455	17
XXVII	Valle d'Aosta	126.806	1	30.635	1
XXVIII	Trentino-Alto Adige	1.029.475	10	67.765(*)	11
ITALIA		59.433.744	607		618

N.B. – Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali (96.171), ai fini dell'art. 56, quarto comma, della Costituzione e ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 11, danno titolo all'assegnazione alle circoscrizioni di un seggio in più.

Visto, il *Ministro dell'interno*: MINNITI

TABELLA B - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DETERMINAZIONE DEI SEGGI SPETTANTI AI COLLEGI PLURINOMINALI

Circoscrizioni	Collegi plurinominali	Popolazione 2011	Totale seggi spettanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi unimominali	Seggi proporzionali
				Quozienti interi	Resti			
1	Piemonte 1			Quoziente:	97.729			
	Piemonte 1 - 01	1.148.880		11	73.861(*)	12	5	7
	Piemonte 1 - 02	1.098.900		11	23.881	11	4	7
	Totale	2.247.780	23	22		23	9	14
2	Piemonte 2			Quoziente:	96.188			
	Piemonte 2 - 01	1.115.105		11	57.037(*)	12	4	8
	Piemonte 2 - 02	1.001.031		10	39.151	10	4	6
	Totale	2.116.136	22	21		22	8	14
3	Lombardia 1			Quoziente:	95.147			
	Lombardia 1 - 01	839.843		8	78.667(*)	9	3	6
	Lombardia 1 - 02	991.654		10	40.184	10	4	6
	Lombardia 1 - 03	1.125.385		11	78.768(*)	12	5	7
	Lombardia 1 - 04	849.013		8	87.837(*)	9	3	6
	Totale	3.805.895	40	37		40	15	25
4	Lombardia 2			Quoziente:	94.935			
	Lombardia 2 - 01	871.886		9	17.471	9	3	6
	Lombardia 2 - 02	1.216.693		12	77.473(*)	13	5	8
	Totale	2.088.579	22	21		22	8	14
5	Lombardia 3			Quoziente:	94.569			
	Lombardia 3 - 01	1.062.990		11	22.731	11	4	7
	Lombardia 3 - 02	1.112.109		11	71.850(*)	12	4	8
	Totale	2.175.099	23	22		23	8	15
6	Lombardia 4			Quoziente:	96.151			
	Lombardia 4 - 01	832.231		8	63.023(*)	9	3	6
	Lombardia 4 - 02	802.347		8	33.139	8	3	5
	Totale	1.634.578	17	16		17	6	11
7	Veneto 1			Quoziente:	96.622			
	Veneto 1 - 01	988.114		10	21.894	10	4	6
	Veneto 1 - 02	944.333		9	74.735(*)	10	4	6
	Totale	1.932.447	20	19		20	8	12
8	Veneto 2			Quoziente:	97.448			
	Veneto 2 - 01	921.361		9	44.329	9	3	6
	Veneto 2 - 02	859.205		8	79.621(*)	9	3	6
	Veneto 2 - 03	1.142.891		11	70.963(*)	12	5	7
	Totale	2.923.457	30	28		30	11	19
9	Friuli-Venezia Giulia			Quoziente:	93.868			
	Friuli-Venezia Giulia - 01	1.220.291				13	5	8
	Totale	1.220.291	13			13	5	8
10	Liguria			Quoziente:	98.168			
	Liguria - 01	782.132		7	94.956(*)	8	3	5
	Liguria - 02	788.562		8	3.218	8	3	5
	Totale	1.570.694	16	15		16	6	10
11	Emilia-Romagna			Quoziente:	96.491			
	Emilia-Romagna 01	1.097.268		11	35.867	11	4	7
	Emilia-Romagna 02	1.039.258		10	74.348(*)	11	4	7
	Emilia-Romagna 03	976.243		10	11.333	10	4	6

Circoscrizioni	Collegi plurinominali	Popolazione 2011	Totale seggi spettanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uninominali	Seggi proporzionali
				Quozienti interi	Resti			
	Emilia-Romagna 04	1.229.366		12	71.474(*)	13	5	8
	Totale	4.342.135	45	43		45	17	28
12	Toscana			Quoziente:	96.636			
	Toscana - 01	1.096.381		11	33.385	11	4	7
	Toscana - 02	774.839		8	1.751	8	3	5
	Toscana - 03	982.472		10	16.112	10	4	6
	Toscana - 04	818.510		8	45.422(*)	9	3	6
	Totale	3.672.202	38	37		38	14	24
13	Umbria			Quoziente:	98.252			
	Umbria - 01	884.268				9	3	6
	Totale	884.268	9			9	3	6
14	Marche			Quoziente:	96.332			
	Marche - 01	779.662		8	9.006	8	3	5
	Marche - 02	761.657		7	87.333(*)	8	3	5
	Totale	1.541.319	16	15		16	6	10
15	Lazio 1			Quoziente:	95.331			
	Lazio 1 - 01	1.273.494		13	34.191	13	5	8
	Lazio 1 - 02	1.232.144		12	68.172(*)	13	5	8
	Lazio 1 - 03	1.116.973		11	68.332(*)	12	4	8
	Totale	3.622.611	38	36		38	14	24
16	Lazio 2			Quoziente:	94.013			
	Lazio 2 - 01	842.882		8	90.776(*)	9	3	6
	Lazio 2 - 02	1.037.393		11	3.250	11	4	7
	Totale	1.880.275	20	19		20	7	13
17	Abruzzo			Quoziente:	93.379			
	Abruzzo - 01	751.535		8	4.503	8	3	5
	Abruzzo - 02	555.774		5	88.879(*)	6	2	4
	Totale	1.307.309	14	13		14	5	9
18	Molise			Quoziente:	104.553			
	Molise - 01	313.660				3	2	1
	Totale	313.660	3			3	2	1
19	Campania 1			Quoziente:	95.467			
	Campania 1 - 01	1.156.534		12	10.930	12	4	8
	Campania 1 - 02	962.003		10	7.333	10	4	6
	Campania 1 - 03	936.419		9	77.216(*)	10	4	6
	Totale	3.054.956	32	31		32	12	20
20	Campania 2			Quoziente:	96.851			
	Campania 2 - 01	729.301		7	51.344(*)	8	3	5
	Campania 2 - 02	904.921		9	33.262	9	3	6
	Campania 2 - 03	1.077.632		11	12.271	11	4	7
	Totale	2.711.854	28	27		28	10	18
21	Puglia			Quoziente:	96.489			
	Puglia - 01	1.021.785		10	56.895	10	4	6
	Puglia - 02	1.039.285		10	74.395(*)	11	4	7
	Puglia - 03	1.044.467		10	79.577(*)	11	4	7
	Puglia - 04	947.029		9	78.628(*)	10	4	6
	Totale	4.052.566	42	39		42	16	26
22	Basilicata			Quoziente:	96.339			
	Basilicata - 01	578.036				6	2	4
	Totale	578.036	6			6	2	4
23	Calabria			Quoziente:	97.952			
	Calabria - 01	941.190		9	59.622(*)	10	4	6

Circoscrizioni	Collegi plurinominali	Popolazione 2011	Totale seggi spettanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uninominali	Seggi proporzionali
				Quozienti interi	Resti			
	Calabria - 02	1.017.860		10	38.340	10	4	6
	Totale	1.959.050	20	19		20	8	12
24	Sicilia 1			Quoziente:	94.618			
	Sicilia 1 - 01	681.119		7	18.793	7	3	4
	Sicilia 1 - 02	874.426		9	22.864	9	3	6
	Sicilia 1 - 03	809.918		8	52.974(*)	9	3	6
	Totale	2.365.463	25	24		25	9	16
25	Sicilia 2			Quoziente:	97.683			
	Sicilia 2 - 01	823.275		8	41.811(*)	9	3	6
	Sicilia 2 - 02	819.019		8	37.555	8	3	5
	Sicilia 2 - 03	995.147		10	18.317	10	4	6
	Totale	2.637.441	27	26		27	10	17
26	Sardegna			Quoziente:	96.433			
	Sardegna - 01	890.256		9	22.359	9	3	6
	Sardegna - 02	749.106		7	74.075(*)	8	3	5
	Totale	1.639.362	17	16		17	6	11
28	Trentino-Alto Adige			Quoziente:	93.588			
	Trentino-Alto Adige - 01	1.029.475				11	6	5
	Totale	1.029.475	11			11	6	5
ITALIA		59.306.936	617			617	231	386

N.B. – Il quoziente per la determinazione dei seggi ai collegi plurinominali, nell'ambito di ogni circoscrizione elettorale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della circoscrizione elettorale, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che danno titolo alla determinazione in favore dei collegi plurinominali di un seggio in più.

Il numero dei seggi proporzionali, in ciascun collegio plurinominali, è ottenuto sottraendo il numero dei seggi uninominali dal totale dei seggi spettanti al collegio plurinominali stesso.

Visto, il *Ministro dell'interno*: MINNITI

TABELLA C - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEGNAZIONE ALLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO DEL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE RIPARTIZIONI: 621.742		TOTALE SEGGI SPETTANTI ALLE RIPARTIZIONI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
EUROPA	2.685.815	1	4	198.847	5
AMERICA MERIDIONALE	1.559.068	1	2	315.584(*)	4
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	451.062	1	0	451.062(*)	2
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	277.997	1	0	277.997	1
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	4.973.942	4	6		12

N.B. – Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle ripartizioni (621.742), ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 2, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: MINNITI

D.P.R. 28 dicembre 2017
**Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di
ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero
dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica**

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 4 marzo 2018;

Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 21 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2017, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182 recante «Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto legislativo n. 198 del 12 dicembre 2017, recante «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E m a n a

il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla Regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i due seggi assegnati alla Regione Molise.

Nell'ambito di ciascuna regione, nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, è determinato per ogni collegio plurinominali il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella C allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MINNITI, Ministro dell'interno

Tabella A - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
 ASSEGNAZIONE DEI SEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI DEL TERRITORIO NAZIONALE

REGIONI	Popolazione 2011	Seggi assegnati (ex art. 57, terzo comma, della costituzione)	Quoziente per l'assegnazione dei seggi alle regioni: 198.853		Totale seggi spettanti alle regioni
			Quozienti interi	Resti	
Piemonte	4.363.916		21	188.003(*)	22
Valle d'Aosta	126.806	1			1
Lombardia	9.704.151		48	159.207(*)	49
Trentino-Alto Adige	1.029.475	7			7
Veneto	4.855.904		24	83.432	24
Friuli-Venezia Giulia	1.220.291	7			7
Liguria	1.570.694		7	178.723(*)	8
Emilia-Romagna	4.342.135		21	166.222(*)	22
Toscana	3.672.202		18	92.848	18
Umbria	884.268	7			7
Marche	1.541.319		7	149.348(*)	8
Lazio	5.502.886		27	133.855(*)	28
Abruzzo	1.307.309		6	114.191(*)	7
Molise	313.660	2			2
Campania	5.766.810		29	73	29
Puglia	4.052.566		20	75.506	20
Basilicata	578.036	7			7
Calabria	1.959.050		9	169.373(*)	10
Sicilia	5.002.904		25	31.479	25
Sardegna	1.639.362		8	48.538	8
ITALIA	59.433.744	31	270		309

N.B. – Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle regioni (198.853), ai fini dell'art. 57, quarto comma, della Costituzione e ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l'art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratto il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 8, danno titolo all'assegnazione alle regioni di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: MINNITI

TABELLA B - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
DETERMINAZIONE DEI SEGGI SPETTANTI AI COLLEGI PLURINOMINALI

REGIONI	COLLEGI PLURINOMINALI	Popolazione 2011	Totale seggi spettanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi unimominali	Seggi proporzionali
				Quozienti interi	Resti			
Piemonte				Quoziente:	198.359			
	Piemonte - 01	2.247.780		11	65.831	11	4	7
	Piemonte - 02	2.116.136		10	132.546(*)	11	4	7
	Totale	4.363.916	22	21		22	8	14
Lombardia				Quoziente:	198.043			
	Lombardia 1 - 01	1.634.578		8	50.234	8	3	5
	Lombardia 1 - 02	2.175.099		10	194.669(*)	11	4	7
	Lombardia 1 - 03	2.088.579		10	108.149	10	4	6
	Lombardia 1 - 04	2.091.136		10	110.706(*)	11	4	7
	Lombardia 1 - 05	1.714.759		8	130.415(*)	9	3	6
	Totale	9.704.151	49	46		49	18	31
Trentino-Alto Adige				Quoziente:	147.067			
	Trentino-Alto Adige - 01	1.029.475				7	6	1
	Totale	1.029.475	7			7	6	1
Veneto				Quoziente:	202.329			
	Veneto - 01	2.174.796		10	151.506(*)	11	4	7
	Veneto - 02	2.681.108		13	50.831	13	5	8
	Totale	4.855.904	24	23		24	9	15
Friuli-Venezia Giulia				Quoziente:	174.327			
	Friuli-Venezia Giulia - 01	1.220.291				7	2	5
	Totale	1.220.291	7			7	2	5
Liguria				Quoziente:	196.336			
	Liguria - 01	1.570.694				8	3	5
	Totale	1.570.694	8			8	3	5
				Quoziente:	197.369			
Emilia-Romagna	Emilia-Romagna 01	2.349.477		11	178.418(*)	12	4	8
	Emilia-Romagna 02	1.992.658		10	18.968	10	4	6
	Totale	4.342.135	22	21		22	8	14
Toscana				Quoziente:	204.011			
	Toscana - 01	2.078.853		10	38.743	10	4	6
	Toscana - 02	1.593.349		7	165.272(*)	8	3	5
	Totale	3.672.202	18	17		18	7	11
Umbria				Quoziente:	126.324			
	Umbria - 01	884.268				7	2	5
	Totale	884.268	7			7	2	5
Marche				Quoziente:	192.664			
	Marche - 01	1.541.319				8	3	5
	Totale	1.541.319	8			8	3	5
Lazio				Quoziente:	196.531			
	Lazio 1 - 01	1.656.777		8	84.529	8	3	5
	Lazio 1 - 02	1.663.766		8	91.518(*)	9	3	6
	Lazio 1 - 03	2.182.343		11	20.502	11	4	7
	Totale	5.502.886	28	27		28	10	18
Abruzzo				Quoziente:	186.758			
	Abruzzo - 01	1.307.309				7	2	5
	Totale	1.307.309	7			7	2	5

REGIONI	COLLEGI PLURINO-MINALI	Popolazione 2011	Totale seggi spettanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uninominali	Seggi proporzionali
				Quozienti interi	Resti			
Molise				Quoziente:	156.830			
	Molise - 01	313.660				2	1	1
	Totale	313.660	2			2	1	1
Campania				Quoziente:	198.855			
	Campania - 01	1.634.222		8	43.382	8	3	5
	Campania - 02	2.118.537		10	129.987(*)	11	4	7
	Campania - 03	2.014.051		10	25.501	10	4	6
	Totale	5.766.810	29	28		29	11	18
Puglia				Quoziente:	202.628			
	Puglia - 01	1.968.814		9	145.162(*)	10	4	6
	Puglia - 02	2.083.752		10	57.472	10	4	6
	Totale	4.052.566	20	19		20	8	12
Basilicata				Quoziente:	82.576			
	Basilicata - 01	578.036				7	1	6
	Totale	578.036	7			7	1	6
Calabria				Quoziente:	195.905			
	Calabria - 01	1.959.050				10	4	6
	Totale	1.959.050	10			10	4	6
Sicilia				Quoziente:	200.116			
	Sicilia - 01	2.589.401		12	188.009(*)	13	5	8
	Sicilia - 02	2.413.503		12	12.111	12	4	8
	Totale	5.002.904	25	24		25	9	16
Sardegna				Quoziente:	204.920			
	Sardegna - 01	1.639.362				8	3	5
	Totale	1.639.362	8			8	3	5
ITALIA		59.306.938	308			308	115	193

N.B. – Il quoziente per la determinazione dei seggi ai collegi plurinominali, nell'ambito di ogni regione, ai sensi dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi spettanti alla regione stessa. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che danno titolo alla determinazione in favore dei collegi plurinominali di un seggio in più.

Il numero dei seggi proporzionali, in ciascun collegio plurinominali, è ottenuto sottraendo il numero dei seggi uninominali dal totale dei seggi spettanti al collegio plurinominali stesso.

Visto, il Ministro dell'interno: MINNITI

TABELLA C - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ASSEGNAZIONE ALLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO DEL NUMERO DEI SEGGI
SPETTANTI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE RIPARTIZIONI: 2.486.971		TOTALE SEGGI SPETTANTI ALLE RIPARTIZIONI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
EUROPA	2.685.815	1	1	198.844	2
AMERICA MERIDIONALE	1.559.068	1	0	1.559.068 (*)	2
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	451.062	1	0	451.062	1
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	277.997	1	0	277.997	1
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	4.973.942	4	1		6

N.B. – Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle ripartizioni (2.486.971), ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 2, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero (6) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 1, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: MINNITI

XVIII Legislatura

4 marzo 2018	data di svolgimento delle elezioni
23 marzo 2018	prima riunione delle Camere